

COMUNE DI POLCENIGO
PROVINCIA DI PORDENONE

VARIANTE N. 14

AL PIANO REGOLATORE GENERALE

COMUNALE

Approvato con D.G.R. n. 186 del 28.07.2006 e variante n. 14 approvata con delibera

C.C. n. 18 del 15.05.2006, B.U.R. 36 del 06.09.2006;

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I° - GENERALITA'

Art. 1 - Scopo delle norme ed elaborati del PRGC

Art. 2 - Parametri urbanistici ed edilizi

Art. 3 - Attuazione del piano

TITOLO II° - NORME GENERALI DI TUTELA

Art. 4 - Tutela generale dell'ambiente

Art. 5 - Tutela delle acque

Art. 6 - Tutela dagli inquinamenti

Art. 7 - Tutela dell'ambiente boschivo

Art. 8 - Tutela dell'ambiente agricolo

Art. 9 - Tutela dell'ambiente urbano

Art. 10 - Tutela dell'architettura tradizionale

TITOLO III° NORME PER LE AREE E LE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 11 - Viabilità e trasporti

Art. 12 - Corsi d'acqua

Art. 13 - Opere infrastrutturali

TITOLO IV° - NORME PER LE ZONE

Art. 14 - Zonizzazione del territorio comunale

Art. 15 - Zona A - di valore storico-artistico e di particolare pregio ambientale

Art. 16 - ZONA A0 - di valore storico-artistico del capoluogo

Art. 17 - ZONA A1 - di particolare pregio ambientale delle sorgenti del Livenza e del Gorgazzo

Art. 18 - ZONA A2 - di conservazione ambientale dei vecchi nuclei

Art. 19 - ZONA B - residenziale di recupero e completamento

Art. 20 - ZONA B1 - residenziale semintensiva di completamento

Art. 21 - ZONA B2 - residenziale estensiva di completamento

Art. 22 - ZONA C - residenziale di nuovo impianto

Art. 23 - ZONA C1 - residenziale semintensiva di nuovo impianto

Art. 24 - ZONA C2 - residenziale estensiva di nuovo impianto

Art. 25 - ZONA D - per insediamenti produttivi

- Art. 26 - ZONA D2 - industriale e artigianale di San Giovanni
- Art. 27 - ZONA D2.1 - industriale e artigianale di nuovo impianto
- Art. 28 - ZONA D2.2 - industriale e artigianale dotata di infrastrutturazione con PIP
- Art. 29 - ZONA D3 - insediamenti produttivi esistenti
- Art. 30 - ZONA D3.1 - insediamenti produttivi singoli esistenti
- Art. 31 - ZONA D3.2.- insediamenti produttivi singoli esistenti in aree non idonee o inadeguate
- Art. 32 - ZONA D3.2.1- insediamenti produttivi singoli esistenti in aree non idonee
- Art. 33 - ZONA D3.2.2- insediamenti produttivi singoli esistenti privi di pertinenza urbanistica significativa
- Art. 34 - ZONA D4 - attività estrattive
- Art. 35 - ZONA D5 - allevamenti ittici esistenti
- Art. 36 - ZONA D6 - per attrezzature stradali
- Art. 37 - ZONA E - agricola e forestale
- Art. 38 - ZONA E0 - di protezione dei vecchi nuclei
- Art. 39 - ZONA E2 - boschiva
- Art. 40 - ZONA E3 - silvo-zootecnica
- Art. 41 - ZONA E4 - agricolo-paesaggistica
- Art. 42 - ZONA E5 - di preminente interesse agricolo
- Art. 43 - ZONA E6 - di interesse agricolo
- Art. 44 - ZONA E7 - agricola di riserva residenziale
- Art. 45 - ZONA F - di tutela ambientale
- Art. 46 - ZONA F2 - ambito di tutela bosco del Cansiglio
- Art. 47 - ZONA F4.0 - ambiti vincolati da leggi 1497/39-1089/39
- Art. 48 - ZONA F4.1 - ambito di tutela fluviale e di zone umide
- Art. 49 - ZONA F4.2 - ambito di tutela di zone semiumide con prevalenza di prati stabili
- Art. 50 - ZONA F4.3 - ambito di tutela dei colli
- Art. 51 - ZONA G4 - per attrezzature turistiche esistenti
- Art. 52 - ZONA H3 - per attrezzature commerciali esistenti
- Art. 53 - ZONA PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE
- Art. 54 - ATTREZZATURE PER VIABILITA' E TRASPORTI
- Art. 55 - ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

Art. 56 - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

Art. 57 - ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI
ALL'APERTO

Art. 58 - ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA'

Art. 59 - SERVIZI TECNOLOGICI

Art. 60 - ZONA A VINCOLO SPECIALE

Art. 61 - ZONA DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO

Art. 62 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Art. 63 - ZONA DI RISPETTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 64 - FASCIA DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI

Art. 65 - AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO

Art. 66 - AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

TITOLO V° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STRUMENTO URBANISTICO
COMUNALE

Art. 1

SCOPO DELLE NORME ED ELABORATI DEL PRGC

Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio di Polcenigo, al fine di regolarne l'uso e l'assetto come definiti dal Piano Regolatore Generale Comunale redatto in base alle disposizioni della L.R. 52/91 e successive modifiche, del quale dette norme costituiscono parte integrante.

Gli elaborati del PRGC sono di seguito specificati

ELABORATI GRAFICI

Analisi territoriale

TAV. A1. 1/2/3/4/5	- Litologia	1:5000
TAV. A2. 2/3/4/5	- Vincoli idrogeologici	1:5000
TAV. A3. 1/2/3/4	- Vegetazione	1:5000
TAV. A4. 3/4/5	- Uso agricolo del suolo	1:5000
TAV. A5. 1/2	- Vincoli ambientali, paesaggistici e storici	1:10000

Analisi dell'area urbana

TAV. A6. 1/2/3	- Evoluzione storica	1:2000
TAV. A7. 1/2/3	- Uso del suolo e degli edifici Caratteristiche insediative	1:2000
TAV. A8. 1/2/3	- Viabilità e reti dell'urbanizzazione primaria	1:2000
TAV. A9. 1/2/3	- Aree edificate ed aree urbanizzate; opere di urbanizzazione secondaria esistenti	1:2000

Sintesi degli studi territoriali e dell'area urbana

TAV. A10. 1/2	- Gli elementi caratterizzanti la struttura extrainsediativa	1:10000
TAV. A11.	- Gli elementi caratterizzanti la struttura insediativa	1:5000

Analisi del PRG vigente

TAV. A12. - Lo stato del piano e le varianti introdotte 1:5000

Progetto

TAV. P1. - Inquadramento territoriale 1:25000

TAV. P2. 1/2 - La struttura del piano 1:10000

TAV. P3. 1/2/3/4/5 - Zonizzazione 1:5000

TAV. P4. 1/2/3 - Articolazione delle zone nelle aree insediative 1:2000

TAV. P5. - Specificazioni per la zona industriale ed artigianale 1:2000

TAV. P6. - Esemplificazione di assetto dell'area centrale di San Giovanni 1:2000

TAV. P7. 1/2/3 - Insediabilità teorica e standard urbanistici 1:2000

In caso di difformità nelle rappresentazioni cartografiche del piano prevalgono quelle di scala superiore.

ELABORATI DESCRITTIVI

- Relazione generale
- Dimensionamento del piano e standard urbanistici
- Norme di attuazione
- Disposizioni per la zona A2 e in generale per l'edilizia tradizionale.

Art. 2

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Superficie territoriale (St)

La superficie territoriale (St) comprende la superficie fondiaria (Sf) di cui alla successiva definizione, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dal PRGC alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St, le aree comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

Superficie fondiaria (Sf)

La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici.

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando previste, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.

Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

Indice di fabbricabilità territoriale (It)

L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie territoriale (St).

Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

L'indice di fabbricabilità fondiaria (If) esprime il volume massimo in mc. costruibile fuoriterra per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).

Superficie coperta (SQ)

Superficie coperta (SQ): è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda, ecc., fino ad una profondità di ml 1,50.

Rapporto di copertura (Q)

Il rapporto di copertura (Q) esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta (SQ) riferita a tutte le opere edificate e la superficie fondiaria (Sf).

Altezza delle facciate (HF)

L'altezza di ciascuna facciata di un edificio è data dal dislivello tra la quota del marciapiede o del terreno naturale antistante e la quota di imposta del tetto.

La quota dell'imposta del tetto si assumerà anche per definire l'altezza delle facciate con timpano. Nel caso di terreno inclinato lungo il fronte si considera la quota media del terreno stesso.

Altezza degli edifici (H)

E' l'altezza media delle sue facciate.

Volume edificabile (V)

E' il volume massimo che può essere costruito fuori terra su un'area edificabile in base all'indice ammesso.

Esso corrisponde al volume compreso tra le superfici esterne dei muri perimetrali, la superficie di intersezione del corpo edificato con il terreno naturale e la superficie dell'intradosso di copertura dell'ultimo piano abitabile.

Qualora il sottotetto risulti abitabile, si considererà la quota media del piano dell'intradosso del tetto medesimo.

Qualora tra fabbricati contigui vi siano muri in comune, va considerata la mezzeria degli stessi.

Ai fini del calcolo della cubatura non si considerano:

- il volume emergente dei locali interrati sino ad un metro dalla quota del terreno antistante;
- i balconi aperti per la parte sporgente oltre la facciata;
- i porticati e le tettoie aperte su almeno due lati;
- i volumi tecnici ed i sottotetti non abitabili, nonché i vuoti sanitari.

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Le opere di urbanizzazione sono:

Opere di urbanizzazione primaria:

- strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- nuclei elementari di verde;
- rete di fognatura;
- rete idrica;
- illuminazione pubblica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete telefonica;
- rete di distribuzione del gas

Opere di urbanizzazione secondaria:

- strade di quartiere e di scorrimento;
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- chiese ed edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- aree verdi di quartiere.

Art. 3

ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attuazione del PRGC può avvenire in forma diretta o indiretta, secondo le specificazioni contenute nelle presenti norme per le singole zone omogenee.

L'attuazione diretta è prevista tramite denuncia o autorizzazione o concessione edilizia, secondo i casi stabiliti al titolo VI della L.R. 52/91 e successive modifiche.

L'attuazione indiretta è prevista tramite Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, come definiti dal titolo IV, capo II della L.R.52/91 e successive modifiche.

I piani particolareggiati di iniziativa privata vanno accompagnati da apposita convenzione, regolante i rapporti fra Comune e proprietari delle aree interessate.

Art. 4

TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE

L'ambiente, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e storiche, costitutive del territorio di Polcenigo, è di interesse pubblico.

Il Comune, di intesa con gli organi competenti ai vari livelli e con il concorso dei cittadini, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale secondo le linee tracciate dal presente piano.

Tutti gli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio di Polcenigo devono uniformarsi ai principi ed ai fini sopra enunciati.

Art. 5

TUTELA DELLE ACQUE

I corsi d'acqua e le sorgenti sono fra gli elementi costitutivi del territorio di Polcenigo che concorrono in modo determinante alla definizione della sua struttura.

Essi vanno protetti e valorizzati sia per la forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica delle aree interessate, che per le testimonianze storiche legate al loro utilizzo.

Essi vanno inoltre tutelati dal punto di vista idraulico, per la complessità e la fragilità del sistema idrico che investe gran parte del territorio.

Gli interventi saranno pertanto improntati alla preservazione del regime idraulico e della qualità dell'ambiente umido generato dalla presenza delle acque, come specificato.

Art. 6

TUTELA DAGLI INQUINAMENTI

Per i nuovi interventi edilizi e per ogni intervento sullo edificato esistente è fatto obbligo di adeguamento alla legislazione vigente contro gli inquinamenti, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene, nonché alle norme del presente piano.

La legislazione di riferimento all'adozione del presente piano è fondamentale costituita:

- per l'inquinamento idrico:
dalla L. 319/76 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla L.R. 45/81
- per l'inquinamento atmosferico:
dal DPR 203/88
- per l'inquinamento acustico:
dal DPCM 01/03/91

Lo smaltimento dei rifiuti è soggetto all'osservanza del DPR 915/82, nonché alla L.R. 30/87 e relativo regolamento di esecuzione con successive modifiche e integrazioni.

Lo scarico delle acque tramite la rete fognaria è sottoposto all'applicazione di apposito regolamento di fognatura di competenza comunale.

Art. 7

TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO

Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui, sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, alla qualificazione ambientale e paesaggistica.

Nelle aree boscate è vietato effettuare movimenti di terra, riporti, abbattimento di alberature, nonché l'apertura di nuove strade carrabili, ad eccezione di quelle consentite dalle competenti autorità forestali.

E' vietato l'abbandono di rifiuti e lo scarico di materiali di risulta di qualsiasi genere.

Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano destinazione d'uso e su di esse vi è assoluto divieto di compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento e del ripristino vegetazionale.

Art. 8

TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO

Le aree agricole sono riservate alle attività colturali compatibili con le specifiche caratteristiche dei singoli ambienti, al mantenimento complessivo degli elementi significativi dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e storico.

Nelle aree agricole è vietato effettuare movimenti di terreno, terrazzamenti, abbattimento di macchie, filari, siepi e alberature, fatta eccezione per quelle oggetto di coltivazione.

L'edificazione in zona agricola dovrà adattarsi alle caratteristiche orografiche del sito.

Sono pertanto vietate soluzioni progettuali che prevedono un rimodellamento del terreno sull'edificato, tale da alterare la sua naturale configurazione.

Ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione della residenza agricola dovrà contemperare le esigenze funzionali con il mantenimento o il recupero di una identità tipologica, con riferimento alle indicazioni di cui all'allegato alle presenti norme.

L'impatto con l'ambiente circostante prodotto da strutture edilizie per l'attività aziendale, che evidenziano una estraneità per dimensioni, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, va attenuato mediante una opportuna schermatura vegetale.

Nel territorio agricolo non sono consentiti usi impropri che impoveriscono i suoi contenuti paesaggistici.

In particolare sono vietati la discarica di rifiuti, lo stoccaggio all'aperto di residui industriali e dei rottami di automobili.

Art. 9

TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO

L'ambiente urbano è riservato alle funzioni residenziali nonché agli spazi ed alle attività di sostegno delle pubbliche relazioni e della vita comunitaria.

Esso va tutelato con la conservazione delle specificità storico-morfologiche che connotano gli ambiti di antico impianto e costituiscono i fattori più caratterizzanti per l'identità del luogo insediato.

Lo sviluppo deve trovare all'interno delle permanenze storiche e nelle forme positive di evoluzione consolidata le sue ragioni di coerente continuità, con il rafforzamento dei capisaldi, la rivitalizzazione e la riproduzione dei tessuti edilizi, nel rispetto delle regole urbanistiche ed edilizie che distinguono le varie parti del sistema insediativo.

La tutela dell'ambiente urbano va perseguita anche attraverso la conservazione del verde ad esso relazionato, sia in funzione di protezione dei vecchi nuclei che di rigenerazione ambientale.

Va inoltre perseguita attraverso la salvaguardia dei corsi d'acqua, che rappresentano uno degli elementi costitutivi dell'insediamento principale, riconosciuto, per qualità di impianto e ricchezza di testimonianze, come centro storico primario.

Art. 10

TUTELA DELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE

L'architettura tradizionale è elemento caratterizzante sia delle forme consolidate nei vecchi nuclei che di quelle sparse nel territorio comunale.

Essa costituisce una risorsa che va tutelata e valorizzata per la qualità che conferisce sia ai modi di utilizzo che al paesaggio identificato.

Gli interventi mirati alla rivitalizzazione di detto patrimonio devono pertanto essere coerenti con le caratteristiche tradizionali, rispettando le regole compositive della sua struttura, le regole tipologiche ed i caratteri architettonici, come evidenziato nello specifico allegato alle presenti norme.

Art. 11

VIABILITA' E TRASPORTI

Comprende le aree destinate a:

sedi stradali, nodi stradali, fasce di rispetto stradale, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali, ferrovia e fasce di rispetto ferroviario.

Dette aree, come individuate dagli elaborati grafici di PRGC, sono soggette a vincolo di inedificabilità.

L'individuazione grafica di strade, nodi stradali ed aree parcheggio di nuova previsione ha valore di massima fino alla redazione di progetti esecutivi delle opere.

Le fasce di rispetto stradale e ferroviario costituiscono zone e sono successivamente disciplinate tra le "zone a vincolo speciale".

All'interno di dette fasce sono consentite modifiche di assetto dei tracciati viari esistenti.

Il piano riconosce i parcheggi pubblici esistenti e individua quelli strategici di nuova previsione per i centri urbani e per le zone di interesse ambientale.

Non individua invece quelli relativi alle aree insediative sottoposte a strumenti attuativi (ad eccezione del comparto A ricadente in zona C1), rinviando la loro previsione alla formazione di detti strumenti, con le modalità fissate dalle presenti norme per gli standard urbanistici.

Le aree destinate a parcheggi pubblici, connessi ad attrezzature e servizi di scala comunale, nonché ai parcheggi di uso pubblico o privato, connessi ad attività industriali-artigianali, commerciali e turistiche, dovranno essere dimensionate in base alla destinazione d'uso degli edifici da servire, come specificato nelle relative norme di zona.

Per la nuova edificazione le aree a parcheggio privato di pertinenza degli edifici, da ricavarsi all'interno degli stessi o nelle aree di proprietà circostanti, devono essere previste in misura non inferiore a un metro quadrato ogni dieci metri cubi di fabbricato, con le disposizioni di cui all'art.41 sexies della L.1150/42 e successive modifiche.

In ogni caso deve essere assicurato, all'interno della superficie fondiaria, almeno un posto macchina per alloggio.

Il piano individua un sistema di percorsi ciclabili di cui traccia gli elementi principali, distinguendo quelli di scala territoriale, connessi ai nuclei storici ed alle aree di interesse ambientale tramite punti di interscambio con la rete stradale, da quelli ciclabili-pedonali legati alla mobilità urbana.

Le indicazioni sono schematiche e non esauriscono il complesso della rete ciclabile, che si rinvia a specifico piano di settore, coordinato con l'Ente Provincia per quanto di competenza.

Detto piano dovrà definire l'assetto dei percorsi e le caratteristiche tecniche dei tracciati, evitando, per quanto possibile, la sovrapposizione alla viabilità caratterizzata da intensità di traffico veicolare.

Art. 12

CORSI D'ACQUA

I corsi d'acqua compresi nel territorio di Polcenigo sono soggetti a vincolo idraulico ed a vincolo paesaggistico con i criteri di seguito specificati.

Vincolo idraulico

Il sistema idraulico è costituito da corsi d'acqua permanenti e saltuari.

Sono classificati tra i corsi d'acqua permanenti: il fiume Livenza, i torrenti Gorgazzo ed Artugna, la roggia Fontaniva, il rio Schiavozit ed il rio Mole.

I restanti corsi d'acqua sono considerati saltuari.

Tutti i corsi d'acqua ricadenti all'esterno delle aree urbane sono sottoposti a vincolo di protezione idraulica, come riportato nelle tavole A2 del presente piano:

- per le acque permanenti: per una fascia minima di ml. 25 dalle relative sponde
- per le acque saltuarie: per una fascia minima di ml. 15 dalle relative sponde

Le sorgenti principali sono soggette nel loro intorno ad una fascia di rispetto minima di ml. 15.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle sorgenti è vietato ogni intervento, ad eccezione delle normali attività di coltivazione.

Su tutto il territorio comunale di norma è vietato interrare o spostare i fossi esistenti. E' altresì fatto obbligo di provvedere alle opere di ripristino e di costante manutenzione.

Eventuali modifiche alla rete di sgrondo naturale saranno soggette a concessione edilizia, sulla base di un dettaglio piano quotato del bacino idrografico pertinente e relativi calcoli idraulici dimensionati con un tempo di ritorno di 50 anni.

Sono consentiti interventi di manutenzione e di carattere idraulico solo se approvati dai competenti organi regionali.

Le derivazioni e gli scarichi interessanti i corsi d'acqua, nonché il prelievo d'acqua tramite pozzi vanno effettuati in osservanza della legislazione vigente in materia, con la finalità di non alterare l'equilibrio della falda.

Resta escluso in ogni caso l'utilizzo delle acque per nuovi allevamenti ittici.

Vincolo paesaggistico

I corsi d'acqua permanenti, e cioè: il fiume Livenza, i torrenti Gorgazzo e Artugna, la roggia Fontaniva, il rio Schiavonit ed il rio Mole, sono classificati tra le acque pubbliche e sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 431/85.

Per detti corsi d'acqua il vincolo paesaggistico è esteso ad una fascia di ml. 150 dalle relative sponde, come riportato nelle tavole P3 del presente piano.

Gli interventi all'interno di detta fascia vanno subordinati a verifica di compatibilità ambientale, con autorizzazione di competenza regionale o comunale secondo i casi stabiliti dall'art. 131 della L. 52/91 e successive modifiche.

Detto vincolo non ha effetto all'interno delle zone omogenee A e B, nonché all'interno delle aree per servizi e attrezzature collettive ad esse contigue, come previste dal presente piano.

Nelle aree comprese dal vincolo paesaggistico sono comunque ammesse, senza la predetta autorizzazione, le attività agricole e forestali nonché gli interventi a carattere conservativo sull'edificato esistente, nei limiti stabiliti dall'art. 131 comma 10 punti b) e c) della L.R. 52/91 e successive modifiche.

Art. 13

OPERE INFRASTRUTTURALI

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle destinazioni d'uso previste per le varie zone, è consentita la realizzazione di manufatti e la posa di cavi, condotte ecc. necessari per l'attraversamento o la distribuzione dei servizi pubblici (fognatura, acquedotto, energia elettrica, gas, telefono, ecc.).

All'interno delle zone F soggette a tutela ambientale dette opere infrastrutturali vanno sottoposte a verifica di compatibilità e preventivamente autorizzate dagli organi competenti.

All'interno della zona F – ambito di tutela ambientale, nonché all'interno della zona A – di valore storico artistico e di particolare pregio ambientale, i nuovi interventi infrastrutturali sono subordinati alla formazione dei relativi piani particolareggiati.

Nelle aree sottoposte a vincolo archeologico è vietata ogni opera infrastrutturale, al di fuori di quelle connesse agli scavi previste da progetto naturalistico a cura della Soprintendenza.

Nelle altre zone, per quanto riguarda le opere infrastrutturali da attuarsi a cura di enti istituzionalmente competenti *e di enti gestori di servizi pubblici*, l'ubicazione di manufatti che costituiscono rilevante impatto ambientale va individuata d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art. 15

ZONA A - DI VALORE STORICO-ARTISTICO E DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE

Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico e quelle di particolare pregio ambientale, vincolate ai sensi delle Leggi 1089 e 1497 del 1939.

Le aree interessate si articolano nelle seguenti zone:

A0 - corrispondente al centro storico primario di Polcenigo

A1 - corrispondente alle aree di particolare interesse ambientale delle sorgenti del Livenza e del Gorgazzo.

A2 - corrispondente ad aree di interesse ambientale dei vecchi nuclei.

Dotazione di parcheggi per le attività ammesse in zona A nel caso di localizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a mq. 400 di superficie di vendita.

L'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio nello ambito della zona A comporta l'obbligo della previsione di aree parcheggio in misura non inferiore al 30% della superficie di vendita, intendendo per "superficie di vendita" l'area alla quale ha accesso il pubblico, esclusi quindi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L'apertura di nuove attività artigianali di servizio o direzionali (uffici, studi professionali ecc.) comporta la previsione di aree parcheggio in misura non inferiore al 30% della superficie utile destinata alla attività stessa.

La localizzazione di detti parcheggi può avvenire entro una distanza di ml. 500 di percorso e può essere monetizzata, in relazione a programmi di attuazione degli stessi da parte del Comune nelle specifiche aree previste dal piano.

Per le altre attività si rinvia alle norme per le zone specifiche delle attività stesse, ferme restando le condizioni di localizzazione di cui sopra.

Art. 16

ZONA A0 - DI VALORE STORICO-ARTISTICO DEL CAPOLUOGO

Comprende le aree edificate di valore storico-artistico ed ambientale corrispondenti all'agglomerato urbano di Polcenigo.

OBIETTIVI

Recupero e rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente con tutela dei suoi caratteri storico-architettonici; difesa e valorizzazione degli ambiti naturalistici presenti nella area.

USI CONSENTITI

Usi prevalenti:

Residenza ed annessi, attività artigianali di servizio alla residenza, attività commerciali e direzionali, attività ricettive, servizi ed attrezzature di pubblico interesse.

Usi compatibili:

Attività artigianali di produzione riconosciute.

INTERVENTI CONSENTITI

Tutti quelli definiti dallo strumento attuativo subordinato, i cui specifici contenuti, mirati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente piano generale, riguardano principalmente:

- la classificazione delle aree e degli edifici in sub-zone, specificando per ciascuna di esse destinazioni d'uso nonché tipi e criteri di intervento per l'azione di recupero e valorizzazione;
- la definizione del sistema relazionale (viabilità, percorsi pedonali, parcheggi) e degli spazi pubblici, nonché degli interventi necessari per la loro riqualificazione;
- gli approfondimenti e le specificazioni degli aspetti normativi sulle linee guida espresse dal presente piano.

PRESCRIZIONI

Tutti gli interventi previsti in aree ed edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39 sono soggetti a preventivo nullaosta da parte della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. del Friuli-Venezia-Giulia.

INDICI E PARAMETRI

Per le opere di restauro o di trasformazione conservativa

densità territoriale e fondiaria: non superiori a quelle esistenti computate senza tener conto di soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-architettonico.

altezza: non superiore a quella degli edifici esistenti nell'isolato interessato, senza tener conto di soprastrutture prive di carattere storico-architettonico o di pregio ambientale.

Per le opere di trasformazione non conservativa e di nuova edificazione

densità fondiaria: non superiore al 50% della densità fondiaria media della sub-zona.

Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 3,5

altezza media di ogni edificio: non superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-architettonico o di pregio ambientale

distanza dai confini: non inferiore a quelle intercorrenti tra i volumi esistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico-architettonico o di pregio ambientale

ATTUAZIONE

Mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica. In pendenza di detto piano sono consentiti solo interventi relativi ad opere di risanamento conservativo tramite autorizzazione.

Art. 17

ZONA A1 - DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE DELLE SORGENTI DEL LIVENZA E DEL GORGAZZO

Comprende le aree di particolare interesse ambientale relative alle sorgenti del fiume Livenza e del torrente Gorgazzo, vincolate ai sensi della L. 1497/39.

OBIETTIVI

Salvaguardia e valorizzazione degli ambiti naturalistici delle sorgenti; riqualificazione delle aree connesse e dell'edificato esistente.

USI CONSENTITI

Residenza ed annessi, attività ricettive, servizi ed attrezzature di pubblico interesse.

INTERVENTI CONSENTITI

Tutti quelli previsti dallo strumento attuativo subordinato, i cui specifici contenuti, mirati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente piano generale, devono principalmente riguardare:

- la classificazione delle aree in sub-zone, specificando per ciascuna di esse destinazioni d'uso e criteri di intervento, al fine della loro salvaguardia e valorizzazione, nonché per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti compresi eventuali modesti nuovi interventi per una migliore composizione degli stessi;
- la definizione del sistema relazionale (viabilità, percorsi pedonali, parcheggi) e degli spazi pubblici di servizio delle aree oggetto di fruizione, nonché delle modalità e dei criteri di intervento per la loro sistemazione.
- la specificazione degli aspetti normativi volti al controllo degli interventi sulle aree oggetto di protezione.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Per quanto riguarda l'ambito delle sorgenti del Livenza, lo strumento attuativo dovrà:

- prevedere il recupero e la valorizzazione delle preesistenze medioevali, rappresentate da muri di sostegno e pavimentazioni, ricadenti nella parte ovest dell'area;
- mitigare efficacemente gli elementi di contrasto e di impatto, rappresentati dalle strutture edilizie relative alla stazione di sollevamento dell'acquedotto;
- rendere attuabili, in prossimità della chiesa della Santissima, esclusivamente le opere di urbanizzazione essenziali ed indispensabili al contesto, con l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali, tali da rendere gli interventi compatibili con il luogo.

INDICI E PARAMETRI

Demandati alle norme dello strumento attuativo, in relazione alla scarsa incidenza dei fatti insediativi rispetto al complesso delle aree interessate dalla zona.

ATTUAZIONE

Tramite piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

In pendenza di detti piani sono consentiti solo interventi relativi ad opere di restauro tramite autorizzazione.

Art. 18

ZONA A2 - DI CONSERVAZIONE AMBIENTALE DEI VECCHI NUCLEI

Comprende le aree dei vecchi nuclei di interesse ambientale di Coltura, Gorgazzo, Range, San Giovanni e Mezzomonte.

OBIETTIVI

Rivitalizzazione della struttura insediativa di vecchio impianto, contemperando le esigenze di conservazione con quelle di adeguamento e sviluppo delle funzioni abitative e dei relativi servizi.

USI CONSENTITI

Usi prevalenti:

Residenza e relativi accessori, annessi rustici (con esclusione di nuove stalle e porcili), attività artigianali di servizio, attività commerciali e professionali.

Usi compatibili:

Ricettività turistica.

INTERVENTI CONSENTITI

Tutti gli interventi a dominante conservativa per il recupero del patrimonio edilizio esistente, relativi a manutenzione, conservazione tipologica e risanamento conservativo.

Interventi a carattere di trasformazione conservativa, relativi a ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione, alle condizioni di seguito specificate.

Trasformazioni d'uso di annessi rustici in residenza.

Ampliamento una tantum in pendenza dell'indice di fabbricabilità degli edifici residenziali esistenti sino ad un massimo di mc. 100, per comprovate esigenze igienico-funzionali, qualora non ricavabile in eventuali annessi rustici.

L'ampliamento una tantum può interessare, ove diversamente non conseguibile, area limitrofa ricadente in zona agricola, nel caso in cui detto ampliamento sia autonomamente consentito anche nella stessa dalle specifiche norme per la zona E.

L'ampliamento non può essere considerato aggiuntivo rispetto a quello già previsto per la zona agricola.

Realizzazione, anche in pendenza di indici e parametri, dei volumi edilizi per cui è consentita la demolizione con ricostruzione in sito, con cubatura non superiore all'esistente, anche per edifici crollati di cui vi sia chiaro riscontro della preesistenza.

Realizzazione, anche in pendenza dell'indice di fabbricabilità, di un manufatto edilizio per singola unità abitativa ad uso garage o ricovero attrezzi agricoli, se mancante e non ricavabile in eventuali annessi rustici, per una volumetria non superiore a mc. 60 e per un rapporto di copertura non superiore a mq. 20.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Ogni nuovo intervento edificatorio tendente a produrre trasformazioni incoerenti con le caratteristiche insediative e tipologiche di vecchio impianto della zona.

Gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale come definiti dall'art. 66 della L.R.52/91 e successive modifiche.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ricostruzione a seguito di demolizione e nuova costruzione sono soggetti a vincolo tipologico e vanno effettuati con riferimento alle indicazioni descrittive e grafiche dello allegato alle presenti norme.

La demolizione con ricostruzione può essere effettuata solo per motivate ragioni di ordine tecnico ed economico connesse con lo stato di degrado degli elementi strutturali del fabbricato.

Detta categoria di intervento non è in ogni caso consentita per gli edifici che rivestono particolare pregio ambientale, evidenziati nelle tavole grafiche di piano.

I progetti che prevedono modifiche nell'assetto edilizio esistente per effetto di ampliamento, o ricostruzione non coincidente con il volume da demolire, o nuova costruzione devono essere corredati, ai fini della richiesta di concessione, da adeguata documentazione relativa all'oggetto di intervento ed al contesto insediativo, tale da consentire una precisa cognizione dello stato del luogo e degli effetti ambientali prodotti nella nuova configurazione.

Per gli edifici residenziali esistenti in contrasto con i caratteri dell'edilizia tradizionale prevalenti nella zona, ogni intervento soggetto a concessione edilizia deve essere mirato a ridurre, per quanto possibile, l'impatto con l'edificato di pregio ambientale circostante.

I manufatti edilizi ad uso garage o ricovero attrezzi agricoli saranno realizzati con soluzione accorpata alla abitazione ovvero, quando non possibile, nelle sue pertinenze esterne con riferimento alle indicazioni descrittive e grafiche dello allegato alle presenti norme.

INDICI E PARAMETRI

Indice di fabbricabilità fondiaria:

- per nuova edificazione If = mc./mq. 1,8
- in caso di ampliamento dell'esistente e di edificazione interstiziale If = mc./mq. 2,0

rapporto di copertura

- per nuova edificazione: mq./mq. 0,40
- in caso di ampliamento dell'esistente e di edificazione interstiziale: mq./mq. 0,50

altezza massima degli edifici

- di norma: ml. 8,50
- in caso di inserimento o aggregazione a schiera: non superiore a quella massima degli edifici esistenti appartenenti alla schiera.

Nel caso di edifici pubblici o di interesse pubblico l'altezza massima consentita per la costruzione è di ml. 10,00 limitatamente all'ex Centro Sociale di Mezzomonte.

distanza minima dai confini di proprietà

- di norma: ml. 5,00

Ammesse distanze inferiori secondo le disposizioni di cui all'allegato alle presenti norme.

E' consentita la costruzione a confine per case abbinata o a schiera.

distacco minimo da strada

- di norma: ml. 5,00

In caso di assetto preconstituito da edificato a schiera è consentito l'allineamento con gli edifici esistenti.

distanza minima tra pareti finestrate di nuovi edifici residenziali e di edifici residenziali antistanti

- di norma: ml. 10,00

ATTUAZIONE

Con intervento diretto, ad eccezione del comparto in Coltura perimetrato nelle tavole di zonizzazione, soggetto a piano particolareggiato.

Le modifiche di destinazione d'uso degli immobili attuate senza opere sono soggette ad autorizzazione edilizia, limitatamente per le funzioni ammesse nella zona.

Art. 19

ZONA B - RESIDENZIALE DI RECUPERO E COMPLETAMENTO

Comprende le parti del territorio ricadenti in aree urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate a dominante residenziale.

Le aree interessate si articolano nelle seguenti zone:

B1 - residenziale semintensiva di completamento

B2 - residenziale estensiva di completamento

Dotazione di parcheggi per le attività ammesse in zona B nel caso di localizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a mq. 400 di superficie di vendita.

L'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio nell'ambito della zona B comporta l'obbligo della previsione di aree parcheggio in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita, da realizzarsi in prossimità dello esercizio stesso o in area idonea entro una distanza di ml. 100 di percorso.

L'apertura di nuove attività artigianali di servizio o direzionali (uffici, studi professionali ecc.) comporta la previsione di aree parcheggio, da realizzarsi come sopra descritto, nella misura non inferiore al 30% della superficie utile destinata all'attività stessa.

Per le altre attività ammesse si fa riferimento alle norme per le zone in cui dette attività sono disciplinate.

Art. 20

ZONA B1 - RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI COMPLETAMENTO

Corrisponde alle aree edificate a carattere semintensivo con funzioni miste di San Giovanni.

OBIETTIVI

Consolidamento delle strutture edilizie concorrenti alla definizione dell'area urbana centrale.

USI CONSENTITI

Usi prevalenti:

Residenza, attività artigianali di servizio, attività commerciali e direzionali, servizi ed attrezzature di pubblico interesse.

Usi compatibili:

Attività ricettive, attività artigianali di produzione riconosciute.

INTERVENTI CONSENTITI

Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio esistente.

Demolizione con ricostruzione

Nuova edificazione.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

I progetti che prevedono modifiche nell'assetto edilizio esistente per effetto di ampliamento, ricostruzione a seguito di demolizione e nuova costruzione, devono essere corredati, ai fini della richiesta di concessione, da adeguata documentazione relativa all'oggetto di intervento ed al contesto insediativo, tale da consentire una precisa cognizione dello stato del luogo e degli effetti prodotti nella nuova configurazione urbana.

INDICI E PARAMETRI

Indice di fabbricabilità fondiaria:

If = mc/mq. 2,5

Rapporto di copertura:

mq/mq. 0,40

altezza massima:

ml. 9,50

distanza dai confini di proprietà:

ml. 5,00

Distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa previa convenzione registrata con confinante, nel rispetto dei limiti di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Arretramento da strade

- di norma:

ml. 6,00

Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

ml.10,00

ATTUAZIONE

Con intervento diretto.

Art. 21

ZONA B2 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO

Corrisponde alle aree parzialmente edificate di carattere estensivo ad uso residenziale con prevalente tipologia unifamiliare isolata.

OBIETTIVI

Il completamento dell'edificazione nelle aree disponibili di ambiti infrastrutturati e largamente insediati, con l'incentivo di una migliore utilizzazione del suolo.

USI CONSENTITI

Residenza e relativi servizi, attività artigianali di servizio e professionali.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

La concessione edilizia per unità abitative con soluzioni abbinata o a schiera presuppone il progetto unitario esteso alla configurazione finale dell'insieme da edificare.

Il distacco dell'edificazione dalla strada può essere diversa dai limiti definiti dal piano, per esigenze di allineamento con l'edificio esistente, in base a disposizioni impartite dalla Amministrazione Comunale.

Per gli edifici residenziali esistenti su lotti saturi alla data di adozione del piano può essere concesso, in pendenza di indice di fabbricabilità e di rapporto di copertura, un ampliamento una tantum fino ad un massimo di mc. 150, per motivate esigenze di adeguamento igienico funzionale.

INDICI E PARAMETRI

lotto minimo per costruzioni isolate: mq. 600

Indice di fabbricabilità fondiaria

- per case di tipo unifamiliare isolate,
per edifici plurifamiliari a più piani,
per edifici ad attività artigianali di servizio e
professionali:

If = mc/mq. 1

- per case abbinata o a schiera:

If = mc/mq. 1,5

rapporto di copertura:

mq/mq. 0,30

altezza massima:

ml. 7,50

distanza dai confini di proprietà:

ml. 5,00

distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa previa convenzione registrata con confinante, nel rispetto dei limiti di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

arretramento da strade:

ml. 6,00

distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:

ml. 10,00

ATTUAZIONE

Con intervento diretto.

Art. 22

ZONA C - RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO

Comprende le parti del territorio ricadenti in ambiti insediativi di nuovo impianto.

Le aree interessate si articolano nelle seguenti zone:

C1 - semintensiva di nuovo impianto

C2 - estensiva di nuovo impianto

Dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico in zona C

All'interno dei comparti attuativi ricadenti in zona C dovrà essere rispettato lo standard di parcheggi di relazione di mq/ab 2,50, di cui al D.P.G.R. 20.04.1995 n. 0126/Pres.

Per gli esercizi commerciali al dettaglio le aree da destinare a parcheggio saranno non inferiori al 60% della superficie di vendita.

Per le attività artigianali di servizio le aree da destinare a parcheggio saranno non inferiori al 40% della superficie utile destinata all'attività stessa.

Per le attività direzionali le aree da destinare a parcheggio saranno non inferiori a 80% della superficie utile.

Per le altre attività ammesse si fa riferimento alle norme per le zone in cui dette attività sono disciplinate.

Art. 23

ZONA C1 - RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI NUOVO IMPIANTO

Corrisponde alle aree insediative di nuovo impianto a carattere semintensivo di San Giovanni.

OBIETTIVI

La previsione di nuove strutture edilizie concorrenti alla definizione dell'area urbana centrale, in termini di densità insediativa e di configurazione degli spazi di uso pubblico.

USI CONSENTITI

Residenza, ~~attività artigianali di servizio, attività commerciali e direzionali, attività ricettive, servizi ed attrezzature di pubblico interesse.~~

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Gli strumenti attuativi dovranno precisare progettualmente la organizzazione funzionale e spaziale dei due comparti, con riferimento alle indicazioni grafiche di cui alle tavv. P4 del presente piano, tenuto conto dei seguenti contenuti:

per il comparto A

- ~~- assegnazione di uno spazio adeguato alla funzione pubblica per concorrere alla formazione di una piazza in connessione con quella della chiesa;~~
- previsione di una viabilità di servizio e di percorsi pedonali-ciclabili *denominati pista San Floriano* di connessione *tra piazza di San Giovanni ed il Parco di San Floriano* ~~con il sistema delle due piazze e con l'intorno urbano, con riferimento alla tavola esemplificativa P6 di corredo del presente piano;~~
- predisposizione di un'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico di dimensioni minime di mq. 1.500;
- riserva di un'area per la formazione di verde pubblico *a ridosso del rio e del percorso pedonale* di dimensioni minime di mq. ~~3.000~~ **1.500**;
- l'adozione di tipologie edilizie a carattere plurifamiliare *o a schiera*;

~~Il comparto A si articola in due subcomparti attuativi contrassegnati rispettivamente con A1 e A2 nella tavola P4.3 di piano.~~

Per il comparto B

- definizione dell'asse viario di connessione veicolare e ciclabile con l'area centrale, con riferimento alla tavola esemplificativa P4.3 del presente piano;
- predisposizione dei tracciati di raccordo con la viabilità esistente e di previsione;
- riserva di un'area per la formazione di verde pubblico in corrispondenza alle opere parrocchiali, di dimensioni non inferiori a mq. 3.250, eventualmente comprendente lo standard di parcheggi, da ripartirsi in quote proporzionali alla volumetria edificabile in caso di attuazione per subcomparti, come individuati nella tav. P4.3 del piano;
- adozione di tipologie edilizie a carattere plurifamiliare o a schiera.

INDICI E PARAMETRI

per il comparto A

- indice di fabbricabilità territoriale: It = mc./mq. ~~1,3~~ **1,0**
- quota minima di volume edificabile da destinare alla residenza: ~~50%~~ **100%**
- altezza massima
 - ~~per l'ambito prospiciente la piazza (A1):~~ ml. 9,50
 - per l'ambito edificabile interno (A2): ml. 7,50
- distanza minima da confini di zona: ml. 5,00
- distanza da strade: demandata a strumento attuativo
- distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti: ml. 10,00
- ~~- tipologia edilizia per l'edificato prospiciente la piazza:~~ ~~in linea con soluzione porticata al Piano Terra~~

per il comparto B

- indice di fabbricabilità territoriale: It = mc./mq. 1,0
- quota minima di volume edificabile da destinare alla residenza: 60%
- altezza massima: ml. 9,50
- distanza minima da confini di zona: ml. 5,00
- distanza da strade: demandata a strumento attuativo
- distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti: ml. 10,00

ATTUAZIONE

Tramite piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata con eventuali accordi di programma fra l'Ente comunale e i privati, estesi agli interi singoli comparti, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 48-49-52 della L.R. 52/91 e successive modifiche.

Art. 24

ZONA C2 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI NUOVO IMPIANTO

Corrisponde alle aree insediative di nuovo impianto a carattere estensivo.

OBIETTIVI

La previsione di nuove espansioni residenziali in coerenza con lo sviluppo insediativo recente confermato dal piano.

USI CONSENTITI

Residenza e relativi servizi, attività artigianali di servizio e attività professionali.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Gli strumenti attuativi dovranno tener conto dei comparti unitari minimi e della infrastrutturazione di base, secondo le indicazioni di massima graficamente definite dal presente piano e con riferimento alla tavola esemplificativa P6 di corredo al piano stesso.

INDICI E PARAMETRI

lotto minimo per case isolate:	mq. 600
indice di fabbricabilità territoriale:	$It = mc./mq. 1,0$
altezza massima:	ml. 7,50
rapporto di copertura:	mq./mq. 0,30
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distacco da strade di previsione di piano:	ml. 8,00
distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00
aree da riservare ad attrezzature collettive per il verde ed i parcheggi:	mq./ab. 12,50

ATTUAZIONE

Con piani particolareggiati di iniziativa privata, con eventuali accordi di programma con l'Ente comunale.

Art. 25

ZONA D - PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Corrisponde alle parti del territorio destinate ad attività industriali ed artigianali, nonché a quelle relative alle attrezzature stradali.

Le aree interessate sono suddivise nelle seguenti zone:

D2 - Zona per insediamenti industriali e artigianali di interesse comunale.

D3 - Zona per insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti.

D4 - Zona per insediamenti industriali relativi ad attività estrattive.

D5 - Zona per allevamenti ittici esistenti a carattere industriale.

D6 - Zona per attrezzature stradali.

Art. 26

ZONA D2 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI SAN GIOVANNI

La zona si riferisce al nucleo di agglomerazione industriale e artigianale di San Giovanni.

Sono comprese nella Zona D2 le seguenti sottozone:

D2.1 - Zona industriale ed artigianale di nuovo impianto.

D2.2 - Zona industriale ed artigianale di nuovo impianto già dotata di infrastrutturazione con P.I.P.

Dotazione di parcheggi per la zona D2

Per la nuova edificazione e per gli ampliamenti in zona D2 vanno previsti nelle pertinenze i parcheggi funzionalmente connessi all'attività, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, nonché i parcheggi in funzione dei fruitori o visitatori esterni, in misure non inferiori al 30% della superficie utile degli edifici.

Art. 27

ZONA D2.1 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI NUOVO IMPIANTO

Corrisponde alle aree produttive di nuovo impianto della zona industriale e artigianale di San Giovanni.

La zona è articolata in tre comparti, contrassegnati con le lettere A, B e C nella tavola grafica relativa alle specificazioni del piano alla scala 1:2000, costituenti unità minime di intervento.

OBIETTIVI

L'infrastrutturazione di nuove aree a scopo insediativo, anche al fine del trasferimento di attività sparse nel territorio in aree non idonee; la salvaguardia dell'ambito fluviale dell'Artugna.

USI CONSENTITI

Impianti industriali ed artigianali, magazzini e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti delle aziende insediate, servizi per l'attività imprenditoriale e commerciale, strade e parcheggi pubblici, verde attrezzato e di protezione, residenza per il titolare o custode.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Nei comparti B e C i piani attuativi dovranno prevedere una quota di aree a destinazione artigianale non inferiore al 30% delle superfici utili di comparto.

L'area interessata da edificato esistente, alla data di adozione del presente piano, viene urbanisticamente riconosciuta nei limiti di saturazione corrispondenti al doppio della superficie coperta.

Ogni ulteriore intervento all'interno del lotto di proprietà che comporti nuovi volumi edilizi è subordinato alla formazione ed agli oneri dello strumento attuativo previsto per il comparto di appartenenza.

E' consentita la realizzazione di un alloggio di servizio per singola azienda produttiva, nei limiti del rapporto di copertura complessivo ammesso nel lotto, con una superficie utile non superiore a 120 mq. e con un massimo di due piani fuori terra.

I criteri costruttivi ed i materiali per i fabbricati destinati alle attività dovranno preferibilmente fare riferimento a sistemi modulari di produzione industriale, atti a garantire una omogeneità tipologica ed una flessibilità di utilizzo.

Le aree a verde pubblico ricadenti nei comparti A e B sono destinate alla protezione ambientale e paesaggistica del torrente Artugna.

Tali aree dovranno essere mantenute all'esterno delle recinzioni, in continuità con l'ambito fluviale, per una profondità di ml. 30 dal ciglio superiore dell'argine torrentizio.

Lungo le fasce corrispondenti a dette aree il limite della edificazione può coincidere con quello della recinzione.

In esse non potranno essere effettuati interventi se non connessi alla manutenzione delle sponde, alle opere di regimazione ed al restauro e ripristino ambientale.

Le aree a verde pubblico ricadenti nel comparto C sono destinate alla protezione ambientale della residenza presente in zona limitrofa, nonché alla realizzazione di servizi di supporto della zona industriale e artigianale.

Dette aree dovranno comprendere la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto delle specie non esotiche presenti in zona, con una densità dendrometrica minima pari a 100 individui vegetali per ettaro.

Nelle aree scoperte interne ai lotti è consentito l'uso del suolo per la movimentazione dei veicoli e delle merci, per i parcheggi, per la realizzazione di impianti tecnologici, per la costruzione di guardiole anche al margine della recinzione in corrispondenza agli accessi, per il verde.

E' vietato lo stoccaggio anche provvisorio di materiali di risulta classificabili tra i rifiuti speciali, qualora non sia debitamente protetto dagli agenti atmosferici lo spazio in cui sono raccolti.

Il verde dovrà interessare non meno del 15% della superficie del lotto e dovrà essere previsto non come spazio di risulta, ma come elemento organicamente integrato nella definizione di assetto dell'area.

Esso dovrà pure comprendere una quota di alberature ad alto fusto di specie autoctone, che, nel caso di lotti confinanti con zone diverse da quella produttiva, dovranno essere in prevalenza disposte in prossimità del margine della zona stessa.

INDICI E PARAMETRI

Per le strutture produttive aziendali

- densità massima addetti: add./Ha. 30
- superficie minima per addetto relativa a spazi pubblici: mq./add. 15
- superficie coperta massima: mq./mq. 0,50
- **altezza massima**
 - per fabbricati: ml. 14,00
 - per impianti tecnici e silos: libera
- **distanza da strada**
 - di distribuzione principale individuata dagli elaborati grafici di piano: ml. 10,00
 - di distribuzione interna: da definirsi in sede di PP di comparto
- distanza dal margine superiore del Torrente Artugna: ml. 30,00
- distanza da ferrovia: ml. 30,00
- distanza dai confini, quando non si edifichi in aderenza: pari a metà della altezza del fabbricato con minimo di ml. 5,00

Per fabbricati di servizio alla zona

- superficie coperta massima: mq./mq. 0,10
- altezza massima: ml. 7,50
- distanza da strada di distribuzione principale: ml. 10,00
- distanza dai confini: ml. 5,00
- distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

Per la residenza del gestore o custode

- altezza massima: ml. 7,50
- distanza da strada di distribuzione principale: ml. 10,00
- distanza dai confini: ml. 5,00
- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

ATTUAZIONE

Mediante formazione di piani particolareggiati unitari, di iniziativa pubblica o privata nei comparti A - B e di iniziativa pubblica nel comparto C, in coerenza con l'impianto organizzativo definito dalle specificazioni di piano di cui alla richiamata tavola grafica alla scala 1:2000.

Art. 28

ZONA D2.2 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DOTATA DI INFRASTRUTTURAZIONE CON P.I.P.

Corrisponde alle aree produttive comprese nel comparto infrastrutturato mediante P.I.P. della zona industriale e artigianale di San Giovanni.

OBIETTIVI

La saturazione delle aree infrastrutturate; la dotazione di standard di verde e parcheggi, nonché di servizi.

USI CONSENTITI

Impianti industriali e artigianali, magazzini e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti delle aziende insediate, servizi per l'attività imprenditoriale e commerciale, parcheggi pubblici, verde attrezzato e di protezione, residenza per il titolare o custode.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

E' consentita la realizzazione di un alloggio di servizio per singola azienda produttiva, nei limiti del rapporto di copertura complessivo ammesso nel lotto, con una superficie utile non superiore a 120 mq. e con un massimo di due piani fuori terra.

Le aree a verde pubblico sono destinate alla protezione ambientale della residenza presente in zona limitrofa, nonché alla realizzazione di servizi di supporto della zona industriale e artigianale.

Dette aree dovranno comprendere la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto delle specie non esotiche presenti in zona, con una densità dendrometrica minima pari a 100 individui vegetali per ettaro.

Nelle aree scoperte interne ai lotti è consentito l'uso del suolo per la movimentazione dei veicoli, o delle merci, per i parcheggi, per la realizzazione di impianti tecnologici, per la costruzione di guardiole anche al margine della recinzione in corrispondenza agli accessi, per il verde.

E' vietato lo stoccaggio anche provvisorio di materiali di risulta classificabili tra i rifiuti speciali, qualora non sia debitamente protetto dagli agenti atmosferici lo spazio in cui sono raccolti.

Il verde dovrà interessare non meno del 15% della superficie del lotto e dovrà essere previsto non come spazio di risulta, ma come elemento organicamente integrato nella definizione di assetto dell'area.

INDICI E PARAMETRI

Per le strutture produttive aziendali

- superficie coperta massima:	50%
- altezza massima	
- per fabbricati:	ml. 14,00
- per impianti tecnici e silos:	libera
- distanza da strada:	ml. 10,00
- distanza da ferrovia:	ml. 30,00
- distanza dai confini, quando non si edifica in aderenza:	pari a metà della altezza del fabbricato con minimo di ml. 5,00

Per fabbricati di servizio alla zona

- superficie coperta massima:	mq./mq. 0,10
- altezza massima:	ml. 7,50
- distanza da strada di distribuzione principale:	ml. 10,00
- distanza dai confini:	ml. 5,00

- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

Per la residenza del gestore o custode

- altezza massima: ml. 7,50
- distanza da strada di distribuzione principale: ml. 10,00
- distanza dai confini: ml. 5,00
- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

ATTUAZIONE

In forma diretta tramite concessione edilizia.

Art. 29

ZONA D3 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI

Riguarda le aree e gli edifici ad uso industriale e artigianale esistente in forma sparsa nel territorio.

Sono comprese nella Zona D3 le seguenti sottozone o riconoscimenti puntuali.

D3.1 - Zone per insediamenti produttivi singoli esistenti, compatibili con il contesto insediativo.

D3.2 - Insediamenti produttivi singoli esistenti, compatibili con il contesto insediativo.

Per gli insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti, non compatibili con il contesto insediativo sia come attività che come area, sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria nel rispetto dei rapporti di copertura preesistenti.

Fanno eccezione a detti limiti di intervento quelle opere strettamente necessarie a mitigare eventuali problemi di carattere ecologico-ambientale, nel rispetto della superficie coperta esistente.

Alla cessazione dell'attività insediativa, o al suo trasferimento, l'area interessata verrà disciplinata dalle norme definite per la zona di appartenenza.

Per detti insediamenti non è ammessa la conversione in altra attività, se non per le funzioni previste dalle norme per la zona.

Dotazione di parcheggi per la zona D3

Per gli ampliamenti dell'edificato esistente in zona D3 vanno previsti nelle pertinenze i parcheggi funzionalmente connessi all'attività, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, nonché i parcheggi in funzione di fruitori o visitatori esterni, in misura, per quanto possibile, non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.

Art. 30

ZONA D3.1 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI

Comprende le aree con edifici ad uso industriale e artigianale esistenti in forma sparsa nel territorio, perimetrate in base alla pertinenza funzionale e compatibili, sia per i fattori ambientali legati all'attività che per la configurazione urbanistica, con il contesto insediativo.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

In caso di lotto saturo, riscontrabile all'adozione del presente piano, sono ammessi minimi ampliamenti per motivate ragioni di adeguamento igienico-funzionale e comunque entro il limite massimo del 60% della superficie coperta complessiva e nel rispetto degli altri indici e parametri.

Per le strutture produttive poste a distanza inferiore ai limiti di ml. 150 dai corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico dalla legislazione vigente, non sono consentiti ampliamenti volti a ridurre la distanza esistente all'adozione del presente piano.

Distanze inferiori a ml. 5 dai confini sono ammesse, previo consenso tradotto in atto pubblico dai proprietari confinanti, restando fissa ed invariabile la distanza minima di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Gli spazi liberi da parcheggi e circolazione dei veicoli vanno attrezzati a verde, comprendente la piantumazione di essenze autoctone ad alto fusto atte a creare delle quinte a verde alberato di protezione.

Il rilascio di concessione edilizia è subordinato alla garanzia di non inquinamento degli impianti installati, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dalle leggi vigenti.

INDICI E PARAMETRI

- | | |
|---|-----------|
| - superficie coperta massima: | 50% |
| - distanza da strada extraurbana | |
| - provinciale: | ml. 30,00 |
| - comunale: | ml. 20,00 |
| - vicinale: | ml. 10,00 |
| - distanza da strada urbana: | ml. 5,00 |
| - distanza dai confini di proprietà: | ml. 5,00 |
| - distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: | ml. 10,00 |

ATTUAZIONE

In forma diretta tramite concessione edilizia.

Art. 31

**ZONA D3.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI IN AREE NON
IDONEE O INADEGUATE**

Comprende gli edifici ad uso industriale e artigianale esistenti in forma sparsa nel territorio compatibili con il contesto insediativo, che corrispondono alle seguenti classificazioni:

D3.2.1 - edifici per attività produttive ubicati in aree non idonee dal punto di vista ambientale e/o urbanistico

D3.2.2 - edifici per attività produttive privi di pertinenza urbanistica significativa.

Art. 32

ZONA D3.2.1 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI IN AREE NON IDONEE

Comprende gli edifici per attività produttive ubicati in aree non idonee dal punto di vista ambientale e/o urbanistico, riconosciuti e identificati nelle tavole grafiche di zonizzazione con apposito simbolo.

INTERVENTI CONSENTITI

Ampliamenti una tantum entro il limite del 25% della superficie coperta, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Gli interventi devono comprendere una riqualificazione complessiva dell'edificio e dell'area di pertinenza, in coerenza con le caratteristiche del contesto insediativo.

Distanze inferiori a ml. 5 dai confini sono ammesse, previo consenso tradotto in atto pubblico dai proprietari confinanti, restando fissa ed invariabile la distanza minima di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Per le strutture produttive poste a distanza inferiore ai limiti di ml. 150 dai corsi d'acqua, sottoposti a vincolo paesaggistico dalla legislazione vigente, non sono consentiti ampliamenti volti a ridurre la distanza esistente alla adozione del presente piano.

Alla cessazione o al trasferimento dell'attività insediata, l'area interessata verrà disciplinata dalle norme vigenti per la zona di appartenenza.

Per gli insediamenti produttivi esistenti non è ammessa la conversione in altra attività, se non per le funzioni previste da dette norme di zona.

INDICI E PARAMETRI

Per gli ampliamenti

- | | |
|---|-----------|
| - superficie coperta rispetto all'area di proprietà (compreso il fabbricato esistente): | max. 60% |
| - distanza da strada extraurbana | |
| - provinciale: | ml. 30,00 |
| - comunale: | ml. 20,00 |
| - vicinale: | ml. 10,00 |
| - distanza da strada urbana: | ml. 5,00 |
| - distanza dai confini di proprietà: | ml. 5,00 |
| - distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: | ml. 10,00 |

ATTUAZIONE

In forma diretta tramite concessione edilizia.

Art. 33

ZONA D3.2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI PRIVI DI PERTINENZA URBANISTICA SIGNIFICATIVA

Comprende gli edifici per attività produttive privi di pertinenza urbanistica significativa, riconosciuti ed identificati nelle tavole grafiche di zonizzazione con apposito simbolo.

INTERVENTI CONSENTITI

Limitati ampliamenti, solo su corpi edilizi annessi esistenti e tramite interventi soggetti ad autorizzazione edilizia, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Gli interventi devono comprendere una riqualificazione complessiva dell'edificato e dell'area esterna utilizzata, in coerenza con le caratteristiche del contesto insediativo.

Alla cessazione o al trasferimento dell'attività insediata, l'area interessata verrà disciplinata dalle norme vigenti per la zona di appartenenza.

Per gli insediamenti produttivi non è ammessa la conversione in altra attività, se non per le funzioni previste da dette norme di zona.

ATTUAZIONE

In forma diretta tramite autorizzazione edilizia.

Art. 34

ZONA D4 - ATTIVITA' ESTRATTIVE

Riguarda le aree comprese tra il Torrente Artugna, la ferrovia e l'ampliamento est della Zona Industriale di S. Giovanni, definite da specifico contrassegno nelle tavole di zonizzazione.

L'attività di escavazione di ghiaia calcarea si esercita mediante preventivo piano di coltivazione corredato dalle autorizzazioni da parte degli organi competenti e con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

Il progetto sarà articolato per fasi successive realizzando progressivamente per ogni lotto le opere di escavazione e di ripristino.

E' ammesso l'utilizzo dagli scavi come discarica di seconda categoria tipo A per solo materiali inerti.

L'area interessata da ogni singola fase di escavazione dovrà essere recintata mediante paletti in ferro o cemento e rete metallica dell'altezza minima di ml. 2,00.

Il ciglio cava dovrà essere arretrato di ml. 25 dal bordo superiore della scarpata del Torrente Artugna e di ml. 30 dalla ferrovia; la distanza dalla ferrovia potrà essere ulteriormente ridotta sino ad un limite minimo di ml. 20, previa deroga concessa dalle Ferrovie dello Stato su richiesta della ditta escavatrice.

Nella fascia di rispetto risultante tra il recinto e l'argine di difesa del corso d'acqua non potranno essere effettuati interventi se non connessi alla manutenzione delle sponde, alle opere di regimazione ed al restauro e ripristino ambientale.

All'interno della recinzione si dovrà mantenere una distanza dallo scavo di almeno ml. 5,00.

L'inclinazione dello scavo sui fronti prossimi alla recinzione non dovrà avere pendenza superiore al 40% rispetto alla linea orizzontale corrispondente al piano di scavo.

L'escavazione non potrà superare il limite massimo di 15 ml. dal piano di campagna.

A fine escavazione si procederà allo stoccaggio di inerti mediante l'attuazione di una discarica fino ad un metro al di sotto del piano di campagna.

Art. 35

ZONA D5 - ALLEVAMENTI ITTICI ESISTENTI

Comprende le parti del territorio interessate da allevamenti ittici esistenti a carattere industriale.

OBIETTIVI

La conferma e l'adeguamento delle attività esistenti con le cautele imposte dal delicato equilibrio idrogeologico.

USI CONSENTITI

Attività di allevamento ittico, strutture per la conservazione e la vendita dei prodotti, abitazione del custode.

PRESCRIZIONE PER GLI INTERVENTI

Gli scarichi degli insediamenti ittiogenici devono rispettare le disposizioni contenute nei disciplinari di concessione ed essere conformi alle leggi vigenti in materia di inquinamento

INDICI E PARAMETRI

Per i locali di conservazione e vendita

superficie coperta massima: mq. ~~5,00~~ **50,00**

altezza massima: ml. 4,50

distanza dai confini di proprietà: ml. 10,00

distanza dalle strade ml. 10,00

Per la residenza

volume massimo consentito: mc. 450

rapporto di copertura max 30%

altezza massima: mc. 7,50

distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00

distanza dalle strade ml. 10,00

distanza dai fabbricati aziendali: ml. 10,00

ATTUAZIONE

Con intervento diretto mediante concessione edilizia.

Art. 36

ZONA D6 - PER ATTREZZATURE STRADALI

Comprende le aree oggetto di localizzazione di attrezzature stradali, riguardanti:

- distributori di carburante
- stazioni di servizio per gli utenti della strada
- officine per il soccorso e la riparazione di autoveicoli
- *autolavaggio*

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

L'area scoperta va opportunamente piantumata, con divieto di accumulo di discariche e deposito di macchine in demolizione.

INDICI E PARAMETRI

Distanza minima da strada per officine per il soccorso e la riparazione di autoveicoli	:	ml. 20,00
rapporto di copertura massimo:		mq./mq. 0,30
altezza massima:		ml. 6,00
distanza dai confini di proprietà:		ml. 5,00

ATTUAZIONE

Mediante intervento diretto con concessione edilizia.

Art. 37

ZONA E - AGRICOLA E FORESTALE

Comprende le parti del territorio ad uso agricolo e forestale.

Le aree interessate sono suddivise nelle seguenti zone:

E0- corrispondente alle aree agricole più strettamente relazionate ai vecchi nuclei abitati.

E2- corrispondente alle aree agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi.

E3- corrispondente alle aree agricole e forestali ricadenti negli ambiti silvo-zootecnici.

E4- corrispondente alle aree agricole ricadenti negli ambiti di interesse paesaggistico storico.

E5- corrispondente alle aree ricadenti negli ambiti di preminente interesse agricolo.

E6- corrispondente alle aree ricadenti negli ambiti di interesse agricolo.

E7- corrispondente alle aree agricole di riserva residenziale.

Nelle disposizioni per le singole zone il piano distingue la "residenza" interessante tutti i soggetti insediati o insediabili in zona agricola, dalla "residenza agricola" in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale, ai sensi della legge 09.05.1975 n. 153.

Con "imprenditore agricolo a titolo principale" si intende il soggetto che dedica all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo complessivo e che ricava dall'attività stessa almeno due terzi del proprio reddito globale di lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale e accertato dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Per "allevamenti agricoli a carattere industriale" si intendono quelli che superano le seguenti caratteristiche dimensionali in ragione di rapporto di peso vivo/ettaro:

- bovini	< 40 q.li/Ha
- suini	< 25 q.li/Ha
- avicoli	< 20 q.li/Ha
- cunicoli	< 20 q.li/Ha

Nel calcolo della superficie aziendale non potranno essere comprese zone boschive E2 e le zone soggette a tutela dalla L. 431/86.

Con "agriturismo" si intende l'attività complementare che può essere esercitata dall'imprenditore agricolo a titolo principale e dai propri familiari riguardante:

- la ricezione e l'ospitalità
- la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri

- la vendita diretta di prodotti propri
- l'organizzazione di attività ricreative e culturali presso la propria azienda.

Per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati i locali di edifici posti nel fondo, riguardanti sia l'abitazione che le strutture aziendali non utilizzate o parte di esse, con gli adeguamenti consentiti dalle norme di zona.

Per l'edificazione in zona agricola, ove consentita, possono essere conteggiate, ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria, anche aree individuate in altre zone agricole, comprese quelle site in Comune diverso confinante con il territorio di Polcenigo.

Allo scopo possono concorrere anche aree del territorio comunale in cui non è prevista nuova edificazione, per le quali si assegna un indice di fabbricabilità $I_f = mc./mq.$ 0,01 nel caso di trasferimenti in zona E4 e di $mc./mq.$ 0,01 nel caso di trasferimenti in zona E6, salvo diverse indicazioni delle norme per le singole zone.

Le recinzioni di terreni agricoli andranno realizzate con materiali semplici e trasparenti (legno, reti metalliche, ecc.) ovvero con siepi.

Per gli edifici a carattere agricolo esistenti all'esterno delle specifiche zone agricole, alla data di adozione del piano, sono consentiti interventi di risanamento conservativo, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

I distacchi minimi dalle strade in zona agricola e forestale sono disciplinati all'art. 61 delle presenti norme.

Art. 38

ZONA E0 - DI PROTEZIONE DEI VECCHI NUCLEI

Comprende le parti del territorio ad uso agricolo più strettamente relazionate ai vecchi nuclei abitati.

OBIETTIVI

Conservazione delle caratteristiche d'uso tradizionale, anche come verde di protezione dei vecchi nuclei con cui forma elemento di integrazione ed unità di paesaggio.

USI CONSENTITI

Orti, giardini, prati arborati, vigneti.

INTERVENTI CONSENTITI

Ripristino delle strutture edilizie esistenti.

Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 150, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale.

Realizzazione una tantum, per gli edifici residenziali esistenti, di porticati e/o tettoie aperti su almeno due lati di superficie coperta non superiore a mq. 30.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuova edificazione

La piantumazione di essenze arboree non autoctone.

INDICI E PARAMETRI

Per l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti

- distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00
- distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile
- distanza tra pareti finestrate di edifici residenziali antistanti : ml. 10,00

ATTUAZIONE

Per intervento diretto.

Art. 39

ZONA E2 - BOSCHIVE

Comprende le parti del territorio montano ricadenti negli ambiti boschivi.

OBIETTIVI

Conservazione, potenziamento e valorizzazione del patrimonio boschivo in funzione di difesa idrogeologica, di tutela paesaggistica e di produzione, recupero di un equilibrato rapporto tra aree boscate e aree prative.

USI CONSENTITI

Bosco, strutture connesse all'attività forestale e per l'escursionismo, prato, prato arborato e prato pascolo.

INTERVENTI CONSENTITI

Attività silvoculturale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico e ambientale.

Ripristino dei prati, dei prati arborati e dei prati pascoli in fase di incespugliamento o di evoluzione a boscaglia, in particolare di quelli prossimi agli abitati, nei limiti compatibili con la difesa idrogeologica del suolo.

Recupero delle strutture edilizie esistenti, anche con la trasformazione d'uso per funzioni escursionistiche.

Manutenzione della viabilità; ripristino e consolidamento di carrareccie, piste forestali, sentieri e piazzole di sosta.

Minimi nuovi interventi infrastrutturali mirati al perseguimento degli obiettivi stabiliti per la zona.

Interventi infrastrutturali atti a prevenire e contenere gli incendi.

Minimi ampliamenti delle strutture edilizie esistenti, strettamente necessari a conseguire la funzionalità per gli usi consentiti dal piano.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuova edificazione.

La piantumazione di essenze arboree non autoctone.

L'apertura di cave.

Interventi infrastrutturali non compatibili con l'equilibrio idrogeologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Gli interventi di recupero dell'edificato esistente vanno effettuati con il rispetto dei criteri costruttivi e dei materiali corrispondenti o comunque compatibili con la tradizione locale.

Le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno alterare la situazione geostatica dei versanti.

ATTUAZIONE

Mediante piani attuativi.

In pendenza di detti piani, sono consentite solo opere di manutenzione e ripristino di infrastrutture nonché di recupero di strutture edilizie esistenti, senza modifiche di destinazione d'uso.

Sono inoltre consentiti interventi infrastrutturali per prevenire e contenere gli incendi a cura degli enti preposti.

Art. 40

ZONA E3 - SILVO-ZOOTECNICA

Comprende le parti del territorio montano ricadenti negli ambiti silvo-zootecnici.

OBIETTIVI

Conservazione, ripristino e valorizzazione delle aree a prato-pascolo e malghive, in funzione di tutela paesaggistica, di uso sociale e di produzione.

USI CONSENTITI

Prati-pascoli, strutture malghive, strutture per agriturismo e per escursionismo.

INTERVENTI CONSENTITI

Attività agricola e forestale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico ed ambientale.

Recupero delle strutture edilizie esistenti, anche con trasformazione d'uso per funzioni escursionistiche ed agrituristiche.

Ricostruzione di strutture edilizie malghive parzialmente crollate, nel rispetto delle caratteristiche originarie.

Ampliamento una tantum in funzione dell'attività malghiva, in pendenza dell'indice previsto per la zona, sino ad un massimo del 50% della volumetria esistente.

Ampliamento una tantum per attività escursionistiche o agrituristiche sino ad un massimo di mc. 150.

Manutenzione di viabilità ripristino e potenziamento di carrareccie, piste forestali e sentieri.

Minimi nuovi interventi infrastrutturali mirati al perseguimento degli obiettivi stabiliti per la zona.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuovi interventi edilizi.

L'apertura di cave.

Interventi infrastrutturali non compatibili con l'equilibrio idrogeologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Gli interventi di recupero o di ampliamento dell'edificato esistente sono soggetti al mantenimento di criteri costruttivi e di materiali corrispondenti o comunque compatibili con la tradizione locale.

In particolare i materiali saranno così di norma definiti:

- copertura in lamiera preverniciata o rame
- muratura in pietra a vista o con finitura ad intonaco rustico, (esclusi intonaci plastici)
- travi e piattabande ammesse in calcestruzzo a vista
- eventuali tamponamenti o rivestimenti superficiali con tavole in legno
- serramenti esterni in legno naturale o verniciato con oscuri pure in legno (esclusi avvolgibili)
- recinzioni con ripristino dei muretti a secco e con palizzate in legno.

INDICI E PARAMETRI

Per ampliamenti in funzione dell'attività malghiva

indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 0,02

distanza dai confini di proprietà: ml. 10,00

distanza inferiore a ml. 10,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti non destinati a ricovero del bestiame, nei limiti consentiti dal Codice Civile

ATTUAZIONE

Tramite intervento diretto.

Art. 41

ZONA E4 - AGRICOLO-PAESAGGISTICA

Comprende le parti del territorio ricadenti negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico con presenza di connotati storici.

OBIETTIVI

Conservazione e ripristino degli elementi costitutivi del paesaggio agrario tradizionale, anche ai fini del sostegno di una produzione tipica e qualificata, recupero del patrimonio edilizio esistente e sviluppo dell'attività agrituristica.

USI CONSENTITI

Attività agricola compatibile con le finalità del piano;
Strutture edilizie per l'attività agricola e per l'agriturismo.

INTERVENTI CONSENTITI

Realizzazione di nuove strutture produttive aziendali relative a stalle, magazzini, depositi ed altri annessi per l'attività agricola e l'agriturismo da parte di agricoltori a titolo principale titolari di aziende già insediate in zona, attuabile solo nell'ambito o nelle immediate vicinanze delle strutture esistenti.

Modifica di destinazione d'uso di rustici per il soddisfacimento di esigenze della residenza a cui sono annessi.

Modifica di destinazione d'uso di rustici esistenti alla data del piano in residenza, per la realizzazione di singoli alloggi, nel rispetto del loro volume e delle loro caratteristiche morfologiche, limitatamente ad edifici che prospettano la loro trasformabilità e comunque non inferiori a mc. 300, qualora insistenti in aree dotate di infrastrutture essenziali.

Ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 600 compreso l'esistente, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, qualora non conseguibile dalla disponibilità di eventuali rustici annessi.

Realizzazione di una o più unità immobiliari aggiuntive per soddisfare esigenze alloggiative di soggetti legati da vincoli di parentela di 1° e 2° grado, all'interno del nucleo familiare cui è riferita l'appartenenza dell'edificio, con vincolo ventennale di divieto di alienazione.

In tal caso l'ampliamento una tantum consentito potrà essere al massimo di mc. 800 compreso l'esistente.

Un ampliamento superiore, strettamente legato al soddisfacimento delle esigenze di cui sopra, è ammesso all'interno di un'operazione di razionalizzazione e di riqualificazione delle caratteristiche insediative, tramite recupero della volumetria di manufatti edilizi annessi, fisicamente e funzionalmente degradati, previa loro demolizione.

Tale operazione esclude la facoltà di realizzare il nuovo manufatto edilizio per ricovero attrezzature di seguito previsto nelle presenti norme

Realizzazione nelle pertinenze dell'abitazione, per comprovate necessità di ricovero delle attrezzature agricole ed in assenza di adeguati rustici annessi, di un manufatto edilizio con un volume non superiore a mc. 150 e con le caratteristiche definite dall'allegato alle presenti norme.

Realizzazione di piccoli ricoveri di animali da cortile, disaggregati dall'abitazione.

Realizzazione una tantum, per gli edifici residenziali esistenti, di porticati e/o tettoie aperti su almeno due lati di superficie coperta non superiore a mq. 30.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuova edificazione residenziale.

Allevamenti zootecnici industriali.

Serre con strutture fisse o comunque di altezza superiore a ml. 3,50.

Alterazioni degli elementi costitutivi dell'ecosistema e del paesaggio agrario tradizionale (siepi, filari, boschetti delle specie autoctone, corsi d'acqua).

Modifiche morfologiche dei terreni tendenti a contrastare gli sgrondi naturali delle acque superficiali.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

La richiesta di concessione per la realizzazione di nuove strutture produttive al di sopra di mc. 150 da parte di agricoltore a titolo principale deve essere corredata da piano di sviluppo aziendale, redatta da tecnico abilitato o dal proprietario in possesso di idoneo titolo di studio, dimostrante la connessione dell'intervento con la funzionalità dell'azienda in senso tecnico, economico e fiscale.

La richiesta di concessione per la realizzazione di un ricovero per attrezzature agricole di volume superiore a mc. 150 va documentata con l'inventario delle attrezzature e delle macchine agricole, la proprietà delle stesse ove prevista da norme di circolazione, il possesso di terreni lavorati comunque non inferiore ad ha. 1,00 mediante atto sostitutivo di notorietà, e sottoposta a preventivo parere della Commissione Agricoltura ed Ambiente.

La richiesta di concessione per la realizzazione di un ricovero delle attrezzature agricole in area diversa dalla pertinenza della abitazione è soggetta alla dimostrazione dell'oggettivo impedimento di quanto previsto dalle presenti norme.

Gli interventi edificatori connessi all'attività agricola dovranno tenere conto, oltre che delle caratteristiche tipologiche e costruttive che meglio si adattano alle peculiarità della zona, dei problemi di ricomposizione del paesaggio con una adeguata sistemazione vegetale delle aree circostanti, ivi comprese eventuali schermature con alberature autoctone di edifici che, per proporzioni fisiche ed aspetto morfologico, determinano un impatto sull'ambiente agrario tradizionale.

Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali che conservano i caratteri della casa agricola tradizionale vanno effettuati nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, con riferimento alle disposizioni di cui all'allegato alle presenti norme.

INDICI E PARAMETRI

Per ampliamento della residenza esistente

- altezza massima
- di norma: ml. 8,00
- per edifici preesistenti di altezza superiore: contenuta entro i limiti di altezza degli stessi
- distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00
- distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile
- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

Per nuove strutture produttive aziendali di agricoltori a titolo principale

- lotto minimo: mq. 4.000
 - indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 0,02
- Tale indice vale anche se oggetto di trasferimento da zona E6.
- distanza dai confini di proprietà per
 - stalle e concimaie: ml. 20,00
 - magazzini e ricovero attrezzature agricole: ml. 5,00
 - distanza da edifici residenziali per
 - stalle e concimaie: ml. 20,00

Per manufatti edilizi destinati a ricovero attrezzature agricole

- distanza dai confini di proprietà:

ml. 5,00

ATTUAZIONE

Tramite intervento diretto.

ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO

Comprende le parti del territorio ricadenti negli ambiti in cui il preminente interesse agricolo è consolidato come caratteristiche e forme d'uso.

OBIETTIVI

Conservazione e valorizzazione delle suscettività agricole in funzione di produzione; incentivazione delle forme organizzative adeguate allo sviluppo di un'agricoltura competitiva; controllo delle situazioni evolutive dell'ecosistema agrario.

USI CONSENTITI

Attività agricola e relativa infrastrutturazione.

INTERVENTI CONSENTITI

Riordino fondiario con le seguenti prescrizioni:

- mantenimento o ricostruzione di una quota adeguata di superficie arborata relativa a siepi, filari, boschetti con specie autoctone, in relazione alle funzioni agronomiche e di equilibrio ecologico;
- mantenimento o ricostruzione dei corsi d'acqua naturali o artificiali, evitando la cementificazione e favorendo il contenimento vegetale delle sponde, in relazione all'equilibrio idraulico ed ambientale.

Recupero delle strutture edilizie esistenti.

Ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 150, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, ivi compresa la necessità di realizzare una unità immobiliare aggiuntiva per soddisfare esigenze alloggiative di soggetti ascendenti e discendenti dallo stesso nucleo familiare, con vincolo di divieto di alienazione ventennale.

Realizzazione in prossimità dell'abitazione, per comprovate necessità di ricovero attrezzature agricole ed in assenza di adeguati rustici annessi, di un manufatto edilizio con volume non superiore a mc. 150 e con caratteristiche definite dall'allegato alle presenti norme.

Realizzazione una tantum, per gli edifici residenziali esistenti, di porticati e/o tettoie aperte su almeno due lati di superficie coperta non superiore a mq. 30.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuova edificazione.

Serre con strutture fisse o comunque di altezza superiore a ml. 3,50.

Modifiche morfologiche dei terreni tendenti ad impedire gli sgrondi delle acque superficiali.

INDICI E PARAMETRI

Per gli ampliamenti della residenza

- altezza massima: ml. 8,00
- distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00

distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate

di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile

ATTUAZIONE

Mediante piani attuativi.

In pendenza dei piani attuativi sono comunque consentiti gli interventi di adeguamento della residenza esistente tramite intervento diretto.

Art. 43

ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO

Comprende le parti del territorio ricadenti negli ambiti in cui l'interesse agricolo, pur prevalendo, risulta di fatto limitato da altre forme d'uso.

OBIETTIVI

Conservazione e razionalizzazione delle funzioni agricole in ambito antropizzato, controllo delle trasformazioni del paesaggio agrario.

USI CONSENTITI

Attività agricola, residenza agricola, strutture produttive aziendali, serre, attività agrituristica.

INTERVENTI CONSENTITI

Attività agricola con il mantenimento o la ricostruzione dei connotati principali del paesaggio agrario relativi a siepi, filari, boschetti delle specie autoctone in relazione alle funzioni agronomiche e di equilibrio ecologico.

Opere di manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua, di regimazione idraulica, di restauro e ripristino ambientale.

Realizzazione, per agricoltori a titolo principale, di nuove strutture produttive aziendali relative a stalle, magazzini, ricovero attrezzature ed altri annessi per l'attività agricola e l'agriturismo, serre ad impianto fisso.

Realizzazione della residenza agricola solo se dimostrata la sua funzionalità alle esigenze produttive del fondo.

Realizzazione, all'interno delle aree interessate da allevamenti industriali esistenti, di abitazione per il custode, se mancante, per una volumetria non superiore a mc. 600 e nel rispetto dei parametri edilizi previsti per la zona E6, senza considerare il lotto minimo.

Modifica di destinazione d'uso di rustici per il soddisfacimento di esigenze della residenza a cui sono annessi.

Modifica di destinazione d'uso di rustici dismessi esistenti alla data del piano in residenza per la realizzazione di singoli alloggi, nel rispetto del ~~loro~~ volume *esistente* e delle ~~loro~~ caratteristiche morfologiche *e tipologiche della casa agricola tradizionale come specificato nell'abaco allegato alle norme di piano*, limitatamente ad edifici che prospettano la loro trasformabilità e comunque non inferiori a mc. 300, qualora insistenti in aree dotate di infrastrutture essenziali.

Ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 600 compreso l'esistente, per soddisfare esigenze di adeguamento igienico-funzionale, qualora non conseguibile dalla disponibilità di eventuali rustici annessi.

Ampliamento una tantum fino ad un massimo di mc. 150 per gli edifici residenziali che già dispongono di una cubatura pari o superiore a mc. 600, eccezionalmente ammesso qualora le caratteristiche costruttive del fabbricato non consentano il predetto adeguamento all'interno della volumetria esistente ed in assenza della disponibilità di rustici annessi.

Realizzazione di una o più unità immobiliari aggiuntive per soddisfare esigenze alloggiative di soggetti legati da vincoli di parentela di 1° e 2° grado, all'interno del nucleo familiare cui è riferita l'appartenenza dell'edificio, con vincolo ventennale di divieto di alienazione.

In tal caso l'ampliamento una tantum consentito potrà essere al massimo di mc. 800 compreso l'esistente.

Un ampliamento superiore, strettamente legato al soddisfacimento delle esigenze di cui sopra, è ammesso all'interno di un'operazione di razionalizzazione e di riqualificazione delle caratteristiche insediative, tramite recupero della volumetria di manufatti edilizi annessi, fisicamente e funzionalmente degradati, previa loro demolizione.

Tale operazione esclude la facoltà di realizzare il nuovo manufatto edilizio per ricovero attrezzature di seguito previsto nelle presenti norme

Realizzazione nelle pertinenze dell'abitazione, per motivate necessità di ricovero delle attrezzature agricole ed in assenza di adeguati rustici annessi, di un manufatto edilizio con un volume non superiore a mc. 150 e con le caratteristiche definite dall'allegato alle presenti norme.

Realizzazione di edifici e strutture ad impianto fisso di serre per colture orticole e florovivaistiche, ammessa solo per agricoltori a titolo principale.

Realizzazione di piccoli ricoveri di animali da cortile, disaggregati dall'abitazione.

Realizzazione una tantum, per gli edifici residenziali esistenti, di porticati e/o tettoie aperti su almeno due lati di superficie coperta non superiore a mq. 30.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Opere di riordino fondiario.

Modifiche morfologiche dei terreni tendenti a contrastare gli sgrondi naturali delle acque superficiali.

Modifiche morfologiche dei terreni rispetto alla loro naturale configurazione in corrispondenza a nuova edificazione.

Modifiche dei corsi d'acqua in relazione all'equilibrio idraulico ed ambientale.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

La richiesta di concessione per la realizzazione di nuove strutture produttive superiori a mc. 150 e della residenza agricola da parte di agricoltore a titolo principale deve essere corredata da specifica relazione redatta da tecnico abilitato nel settore agrario o dal proprietario in possesso di idoneo titolo di studio, dimostrante lo stato e/o il programma di sviluppo dell'azienda nonché la correlazione tra la residenza, se prevista, e l'esercizio dell'attività sul fondo interessato dalla stessa.

La richiesta di concessione per la realizzazione di un ricovero per attrezzature agricole di volume superiore a mc. 150, va documentata con l'inventario delle attrezzature e delle macchine agricole, la proprietà delle stesse ove prevista da norme di circolazione, il possesso di terreni lavorati comunque non inferiore ad ha. 1,00 mediante atto sostitutivo di notorietà, e sottoposta a preventivo parere della Commissione Agricoltura ed Ambiente.

La richiesta di concessione per la realizzazione di un ricovero delle attrezzature agricole in area diversa dalla pertinenza della abitazione è soggetta alla dimostrazione dell'oggettivo impedimento di quanto previsto dalle presenti norme.

Gli interventi edificatori connessi all'attività agricola dovranno tenere conto, oltre che delle caratteristiche tipologiche e costruttive che meglio si adattano alle peculiarità della zona, dei problemi di ricomposizione del paesaggio con una adeguata sistemazione vegetale delle aree circostanti, ivi comprese eventuali schermature con alberature autoctone di edifici che, per proporzioni fisiche ed aspetto morfologico, determinano un impatto sull'ambiente agrario tradizionale.

Gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali che conservano i caratteri della casa agricola tradizionale vanno effettuati nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, con riferimento alle disposizioni di cui all'allegato alle presenti norme.

INDICI E PARAMETRI

Per ampliamento della residenza esistente

- altezza massima
 - di norma: ml. 8,00
 - per edifici preesistenti di altezza superiore: contenuta entro i limiti dell'altezza degli stessi
- distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00
- distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile
- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

Per manufatti edilizi destinati a ricovero attrezzature agricole

- distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00

Per la nuova residenza agricola

- lotto minimo: mq. 10.000
- volume massimo: mc. 600
- altezza massima: ml. 8,00
- distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00
- distacco da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano: ml. 10,00

Per le nuove strutture produttive aziendali

- lotto minimo: mq. 4.000
- rapporto di copertura: mq./mq. 0,40
- rapporto di copertura oggetto di trasferimento da zona E4: mq./mq. 0,02
- rapporto di copertura oggetto di trasferimento da zona E5: mq./mq. 0,03
- altezza massima: ml. 8,00
- distanza minima dai confini di proprietà
 - stalle, porcili e concimaie: ml. 20,00
 - magazzini, depositi, attrezzature ed altri annessi: ml. 5,00
- distanza minima da edifici residenziali
 - stalle, porcili e concimaie: ml. 20,00
- distacco da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano: ml. 10,00

Per le serre ad impianto fisso

- lotto minimo: mq. 5.000
- lotto minimo se comprensivo di abitazione del custode: mq. 10.000
- rapporto di copertura massimo: mq./mq. 0,70
- altezza massima, misurata al vertice della copertura: ml. 6,00
- distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00
- distacco da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano: ml. 10,00

Per piccolo ricovero animali da cortile ad uso familiare

- volume massimo: mc. 25,00
- distanza dai confini di proprietà: ml. 10,00
- distanza da edificio adibito a residenza: ml. 5,00
- distacco da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano: ml. 10,00

ATTUAZIONE

Tramite intervento diretto.

Art. 44

ZONA E7 - AGRICOLA DI RISERVA RESIDENZIALE

Comprende le parti del territorio ad uso agricolo destinate alla futura espansione dell'area urbana.

OBIETTIVI

Congelamento dello stato di fatto di una quota di aree agricole poste in continuità con l'area urbana per il futuro sviluppo insediativo.

USI CONSENTITI

Attività agricola.

INTERVENTI CONSENTITI

Modifica di destinazione d'uso di rustici per il soddisfacimento di esigenze della residenza a cui sono annessi.

Ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 150, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, qualora non conseguibile dalla disponibilità di eventuali rustici annessi.

Realizzazione, all'interno degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento consentiti, di una unità immobiliare aggiuntiva per soddisfare esigenze alloggiative per soggetti ascendenti e discendenti da uno stesso nucleo familiare, con vincolo ventennale di divieto di alienazione.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuova edificazione.

INDICI E PARAMETRI

Per gli ampliamenti degli edifici residenziali

- altezza massima
 - di norma: ml. 7,50
 - per edifici preesistenti di altezza superiore: contenuta entro i limiti di altezza degli stessi
- distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00
- distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile
- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

ATTUAZIONE

Tramite intervento diretto.

L'utilizzo della zona a fini residenziali, da prevedersi per comparti funzionali in relazione al fabbisogno insorgente nel Comune, potrà essere effettuato tramite pianificazione attuativa previo aggiornamento del presente P.R.G.C.

Art. 45

ZONA F - DI TUTELA AMBIENTALE

Comprende le aree del territorio in cui la delicatezza delle situazioni ed i valori ambientali richiedono una particolare tutela.

Le aree interessate sono suddivise nelle seguenti zone:

F2 - corrispondente alle aree boschive ricadenti nell'ambito di tutela del Cansiglio

F4.0 - corrispondente alle aree boschive ricadenti in ambiti vincolati dalla L. 1497/39

F4.1 - corrispondente alle aree ricadenti nell'ambito di tutela del sistema idrico del fiume Livenza

F4.2 - corrispondente alle aree ricadenti in ambiti di tutela connessi al sistema idrico del Livenza

F4.3 - corrispondente alle aree ricadenti nell'ambito di tutela del sistema collinare

Per le zone ricadenti in zona F è assegnato un indice di fabbricabilità $I_f = 0,01$, utilizzabile nelle aree agricole in cui l'edificazione è consentita.

Art. 46

ZONA F2 - AMBITO DI TUTELA BOSCO DEL CANSIGLIO

Comprende le parti del territorio montano interessate dall'ambito di tutela del bosco del Cansiglio.

OBIETTIVI

Conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica dell'area prevalentemente boschiva.

USI CONSENTITI

Scientifico, naturalistico, escursionistico.

INTERVENTI CONSENTITI

Attività silvocolturale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico ed ambientale.

Recupero delle strutture edilizie esistenti per funzioni scientifico-naturalistiche ed escursionistiche.

Manutenzione della viabilità e ripristino dei sentieri esistenti.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuovi interventi edilizi ed opere infrastrutturali che costituiscono particolare impatto sull'ambiente, ad eccezione delle opere atte a prevenire e contenere gli incendi.

Nuove recinzioni, ad eccezione di quelle funzionali all'attività malghiva e di pascolo.

ATTUAZIONE

Tramite piano particolareggiato unitario con contenuti ambientali.

In pendenza di detto piano sono comunque consentiti interventi di recupero delle strutture edilizie esistenti mediante intervento diretto.

Art. 47

ZONA F4.0 - AMBITI VINCOLATI DA LEGGI 1497/39

Comprende le parti del territorio interessate da aree boschive ricadenti in ambiti vincolati dalle leggi 1497 e 1089 del 1939.

OBIETTIVI

Conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica delle aree boscate, in relazione ai connotati naturalistici e storici che le caratterizzano.

USI CONSENTITI

Scientifico, naturalistico, ricreativo.

INTERVENTI CONSENTITI

Opere di restauro e ripristino ambientale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.

Ripristino dell'edificato esistente senza trasformazione d'uso.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuovi interventi edilizi ed opere infrastrutturali che costituiscono particolare impatto sull'ambiente.

ATTUAZIONE

Tramite piani particolareggiati estesi alle intere aree vincolate.

In pendenza di detti piani è comunque consentito il recupero dell'edificato esistente e l'adeguamento igienico-funzionale della residenza mediante intervento diretto.

Art. 48

ZONA F4.1 - AMBITO DI TUTELA FLUVIALE E DI ZONE UMIDE

Comprende le parti del territorio ricadenti nell'ambito di primaria influenza del sistema idrico del fiume Livenza, caratterizzate da vegetazione di ambiente umido.

OBIETTIVI

Conservazione e ricomposizione del paesaggio fluviale, mantenimento del sistema idrico superficiale con particolare salvaguardia delle olle di risorgiva.

USI CONSENTITI

Scientifico, naturalistico, ricreativo.

INTERVENTI CONSENTITI

Opere di restauro e ripristino ambientale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.

Attività agricola in atto.

Ripristino delle marcite.

Riconversione a prato stabile di aree soggette a colture diverse.

Recupero delle aree abbandonate a prato stabile o marcita.

Ripristino delle strutture edilizie esistenti, anche con riutilizzo per gli usi consentiti nella zona.

Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici residenziali, per comprovate esigenze igienico-funzionali, sino ad un massimo di mc. 150, con il vincolo di destinazione non residenziale dei nuovi locali al pianterreno.

Ripristino di manufatti connessi all'uso irriguo delle acque.

Manutenzione della viabilità e della sentieristica esistenti.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuovi interventi edilizi.

Nuovi interventi infrastrutturali tendenti a produrre alterazioni all'ambiente e comunque al di fuori di quelli previsti, dallo strumento attuativo.

Bonifiche ed alterazioni del regime idrico esistente.

Drenaggi delle acque.

Livellamento dei terreni.

Eliminazione delle siepi e delle vegetazione arborea esistente.

Modifica di destinazione delle superfici destinate a prato.

Nuove recinzioni, ad esclusione di quelle relative a pertinenze di edifici esistenti, e comunque con l'uso di materiali semplici e trasparenti.

ATTUAZIONE

Mediante piani particolareggiati unitari con contenuto ambientale per tutte le aree, escluse quelle a vincolo archeologico.

In pendenza di detti piani è comunque consentito il recupero dell'edificato esistente e l'adeguamento igienico-funzionale della residenza mediante intervento diretto.

Art. 49

ZONA F4.2 - AMBITO DI TUTELA DI ZONE SEMIUMIDE CON PREVALENZA DI PRATI STABILI

Comprende le parti del territorio ricadenti in ambiti di limitata influenza del sistema idrico del Livenza, caratterizzate da prevalenza di prati stabili inframezzati da siepi e boschette ripariali.

OBIETTIVI

Conservazione e riqualificazione dei caratteri paesaggistici dell'area, anche mediante riconversione delle colture in atto non compatibili.

USI CONSENTITI

Attività agricola nei limiti consentiti per la zona.

INTERVENTI CONSENTITI

Opere di restauro e ripristino ambientale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.

Attività agricole e forestali compatibili con i caratteri ambientali.

Attività incentivate da specifiche normative per la riconversione e riqualificazione colturale.

Riconversione a prato stabile di aree soggette a colture diverse.

Ripristino delle strutture edilizie esistenti.

Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza, per comprovate esigenze igienico-funzionali, sino ad un massimo di mc. 150.

Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza agricola, per comprovate esigenze igienico-funzionali, sino ad un massimo di mc. 600 compreso l'esistente.

Realizzazione all'interno degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, di una unità immobiliare aggiuntiva per soddisfare esigenze alloggiative di soggetti ascendenti o discendenti da uno stesso nucleo familiare di agricoltore a titolo principale, con vincolo ventennale di divieto di alienazione.

Manutenzione della viabilità ripristino di carrareccie e sentieri esistenti.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuovi interventi edilizi.

Modifiche di destinazione d'uso di edifici esistenti.

Alterazioni del sistema idrico superficiale esistente.

Opere infrastrutturali che costituiscono particolare impatto sull'ambiente.

Modifiche della morfologia dei terreni.

Eliminazione delle siepi e della vegetazione arborea esistente.

Nuove recinzioni, ad eccezione di quelle relative alle pertinenze di edifici esistenti e comunque con l'uso di materiali semplici e trasparenti.

INDICI E PARAMETRI

Per ampliamento della residenza esistente

- altezza massima:	contenuta nei limiti dell'esistente
- distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
- distanza tra pareti finestrate di edifici residenziali antistanti:	ml. 10,00
- distanza da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano:	ml. 10,00

ATTUAZIONE

Mediante piani particolareggiati unitari con contenuti ambientali per tutte le aree, escluse quelle soggette a vincolo archeologico

In pendenza di detti piani sono comunque consentiti gli interventi per il recupero dell'edificato esistente e per l'adeguamento igienico-funzionale della residenza mediante concessione edilizia.

Art. 50

ZONA F4.3 - AMBITO DI TUTELA DEI COLLI

Comprende le parti del territorio ricadenti in ambiti del sistema collinare, caratterizzate da copertura a bosco ceduo con presenza residuale di prati-pascoli.

OBIETTIVI

Miglioramento della qualità del bosco, sia in funzione di tutela ambientale e paesaggistica che di fruizione controllata.

USI CONSENTITI

Naturalistico, escursionistico, limitatamente produttivo-forestale.

INTERVENTI CONSENTITI

Opere di restauro e ripristino ambientale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.

Ceduazione del bosco in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Trasformazione del bosco ceduo in alto fusto per parti limitate.

Manutenzione dei sentieri esistenti e realizzazione di punti di sosta lungo gli stessi

Ripristino delle strutture edilizie esistenti.

Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, sino ad un massimo di mc. 150.

Per il Colle di S. Floriano è inoltre consentito:

- piccola sperimentazione agraria
- utilizzo delle strutture edilizie esistenti per finalità didattico-scientifiche e ricettive.
- realizzazione di manufatto edilizio strettamente necessario per il ricovero delle attrezzature agricole.
- recinzioni funzionali al pascolo e per la delimitazione di aree ed uso programmato dall'Ente gestore.

INTERVENTI NON CONSENTITI

Nuovi interventi edilizi, ad eccezione di quanto previsto per il Colle di San Floriano.

Opere infrastrutturali che costituiscono particolare impatto sull'ambiente.

Modifica della morfologia dei terreni.

Nuove recinzioni, ad eccezione di quelle previste per San Floriano nonché di quelle relative alle pertinenze di edifici esistenti e comunque da realizzarsi con l'uso di materiali semplici e trasparenti.

INDICI E PARAMETRI

Per ampliamento della residenza esistente

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - altezza massima: | contenuta nei limiti dell'esistente |
| - distanza dai confini di proprietà: | ml. 5,00 |

ATTUAZIONE

Mediante piani particolareggiati unitari con contenuti ambientali.

In pendenza di detti piani sono comunque consentiti gli interventi per il recupero dell'edificato esistente e per l'adeguamento igienico-funzionale della residenza mediante concessione edilizia.

Art. 51

ZONA G4 - PER ATTREZZATURE TURISTICHE ESISTENTI

Comprende le parti del territorio interessate da attrezzature turistiche di ristorazione e alberghiere esistenti esterne ai nuclei urbani.

OBIETTIVI

Sostegno e riqualificazione dell'offerta di attrezzature turistiche, al fine di promuovere la fruizione dell'ambiente naturale e dei beni storico-ambientali dell'area.

USI CONSENTITI

Attività alberghiera e/o di ristorazione, attrezzature ricettive per servizi sociosanitari, attrezzature ricreative, piccole attività commerciali connesse compreso l'alloggio del gestore.

INTERVENTI CONSENTITI

Ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione funzionalmente connessa all'attività esistente nei limiti stabiliti da indici e parametri per la zona, ad eccezione dell'area per attrezzature turistiche in prossimità della Santissima, per la quale l'ampliamento massimo consentito è di mc. 300.

INDICI E PARAMETRI

- indice di fabbricabilità fondiaria:	If = mc./mq. 1
- rapporto di copertura:	mq./mq. 0,30
- altezza massima:	ml. 7,50
- distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
- distanza da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano.	ml. 10,00
- superficie utile massima per l'alloggio del gestore:	mq. 120
- distanza tra pareti finestrate della residenza e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00

Dotazione di parcheggi

Per gli ampliamenti e per interventi tendenti ad aumentare le potenzialità delle attività in atto vanno previsti:

- per attività alberghiera:	un posto macchina ogni due posti letto
- per attività di ristoro:	un posto macchina ogni quattro coperti
- per eventuali attività commerciali connesse:	aree parcheggio non inferiori al 60% della superficie di vendita

ATTUAZIONE

Tramite intervento diretto.

Art. 51 bis

ZONA H2 - PER ATTREZZATURE COMMERCIALI DI NUOVA PREVISIONE

Comprende le parti del territorio interessate dall'insediamento di nuove attrezzature commerciali al dettaglio relazionate all'attività agricola.

OBIETTIVI

Dotazione di un riferimento commerciale per il reperimento in loco di strumenti e prodotti del settore agricolo di interesse professionale ed amatoriale.

USI CONSENTITI

Strutture edilizie per deposito e vendita di articoli strumentali e di produzione connessi all'attività primaria.

Abitazione del gestore con relativi accessori.

PRESCRIZIONI

~~Lo strumento attuativo dovrà fare propria la previsione stradale riportata nella tav. P4.3 di P.R.G.C., per quanto riguarda il tratto interessante la proprietà, che costituirà unico riferimento per l'accesso carraio alla stessa.~~

~~Dovrà inoltre tenere conto dell'esigenza di adeguamento dimensionale della viabilità esistente a margine del comparto attuativo.~~

Gli interventi per la viabilità saranno effettuati secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale tradotte in convenzione.

Lo strumento attuativo ~~potrà infine~~ **dovrà** comprendere un'area, ~~come~~ **all'interno della zona a parcheggio** individuata nella tav. P4.3 di P.R.G.C., da destinare a parcheggio stanziale e di relazione a favore dell'edificio residenziale soprastante **di superficie minima di mq.800.**

~~Detta area a parcheggio dovrà essere parzialmente coperta, per una superficie comunque non superiore al 40%, da realizzarsi con strutture e materiali tradizionali, aperta su almeno tre lati e con altezza riferita alla linea di gronda non superiore a ml. 2,40.~~

Detta area a parcheggio troverà collocazione lungo la viabilità principale esistente.

La nuova costruzione di strutture edilizie per l'attività commerciale dovrà avvenire nel rispetto dei canoni dell'architettura tradizionale, per quanto riguarda proporzioni volumetriche, modalità costruttive e materiali, tenendo nel dovuto conto il problema di corretto rapporto con l'edilizia di interesse storico-ambientale posta in prossimità.

Lungo i confini dell'ambito soggetto a strumento attuativo con l'abitato soprastante e con la zona agricola è prescritta la formazione di quinte alberate di essenze autoctone con effetto schermante dei nuovi interventi.

A nord, a ridosso del rio, la zona alberata avrà una profondità minima di mt.20,00.

Le aree destinate alla viabilità pubblica ed ai richiamati parcheggi, comprese nel comparto attuativo, non concorrono alla formazione dell'indice di fabbricabilità per la zona H2.

INDICI E PARAMETRI

- indice di fabbricabilità territoriale: $I_t = mc./mq. 0,4$ **0,35**
- rapporto di copertura, compreso l'alloggio del gestore: $Q = mq./mq. 0,40$
- superficie utile massima dell'alloggio del gestore: $S = mq. 120$
- altezza massima al colmo del tetto: $H = ml. 7,50$
- distanza dai confini
 - per l'edificio strumentale dell'azienda: $D = ml. 10,00$
 - per la residenza: $D = ml. 5,00$
- Dotazione di parcheggi **superficie non inferiore all'80% della superficie utile di vendita
Come previsto dall'art.22 del
DPGR 138/pres del 21.05.2003**

ATTUAZIONE

Tramite preventiva formazione di piano particolareggiato (P.R.P.C.).

Art. 52

ZONA H3 - PER ATTREZZATURE COMMERCIALI ESISTENTI

Comprende le parti del territorio interessate da attrezzature commerciali esistenti.

OBIETTIVI

La qualificazione e l'adeguamento dell'attività esistente.

USI CONSENTITI

Attività commerciali al dettaglio di interesse comprensoriale.

PRESCRIZIONI

Lungo i confini con altra zona è prescritta la formazione di una quinta alberata di protezione delle aree residenziali limitrofe.

INDICI E PARAMETRI

- Per ampliamento

- | | |
|---------------------------|---|
| - Rapporto di copertura | mq./mq. 0,50 |
| - Altezza massima: | contenuta nei limiti dell'esistente |
| - Distanza dai confini | ml. 10,00 |
| - Dotazione di parcheggi: | per gli ampliamenti la superficie da destinare a parcheggi deve essere non inferiore al 200% della superficie utile di vendita. |

ATTUAZIONE

Per intervento diretto.

Art. 53

ZONA PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE

Costituiscono la zona per servizi e attrezzature collettive di scala comunale le aree destinate a:

- viabilità e trasporti
- culto, vita associata e cultura
- istruzione
- verde, sport e spettacoli all'aperto
- assistenza e sanità
- servizi tecnologici

Le aree comprese in detta zona costituiscono gli standards urbanistici con le specifiche destinazioni d'uso riportate nei grafici di progetto di P.R.G.C.

Le aree destinate ad attrezzature che comprendono volumi edificati sono tutte riferite a fabbricati già esistenti.

Eventuali progetti di modifica, ampliamento o di nuova edificazione di detti fabbricati dovranno assumere di norma indici di fabbricabilità, distanze e arretramenti definiti per le zone residenziali limitrofe.

La deroga dai parametri edilizi è comunque consentita per le opere pubbliche, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 52/91 e successive modifiche.

Gli interventi nella zona per servizi e attrezzature si attuano mediante progetti esecutivi sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 54

ATTREZZATURE PER VIABILITA' E TRASPORTI

Le attrezzature per la viabilità ed i trasporti che il piano prevede per il Comune di Polcenigo riguardano i parcheggi di relazione, cioè quelli a servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione di fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano e dell'organizzazione della sua mobilità.

Per le aree insediative sottoposte a strumenti attuativi le aree destinate a parcheggi di relazione dovranno essere previste in misura non inferiore a mq. 2,50 per abitante.

Il Comune può demandare la loro completa o parziale localizzazione alla formazione di detti strumenti, fermo restando il soddisfacimento del parametro sopra riportato.

Art. 55

ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

Dette attrezzature per il Comune di Polcenigo riguardano:

- gli edifici per il culto nel capoluogo e nei vari nuclei
- gli uffici amministrativi locali nel capoluogo
- il centro civico sociale in Mezzomonte
- la biblioteca comunale nel capoluogo
- l'auditorium nel capoluogo

Le aree individuate dal presente piano per tali attrezzature di scala comunale fanno riferimento a edifici esistenti.

Gli spazi destinati a parcheggi a servizio di dette attrezzature vanno previsti in misura non inferiore al 40% della superficie utile dei fabbricati, con ubicazione, per quanto possibile, nelle loro pertinenze ovvero in aree di uso pubblico circostanti.

Sulla eventuale previsione di nuove attrezzature non individuate dal presente piano, qualora non ricadenti in edifici esistenti ovvero in ambiti edificati o urbanizzati, gli spazi destinati a parcheggi dovranno essere riservati nella misura non inferiore all'80% della superficie utile dei fabbricati.

Art. 56

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

Le attrezzature per l'istruzione relative al Comune di Polcenigo riguardano:

- la scuola materna di S. Giovanni
- le scuole elementari di S. Giovanni e di Coltura
- la scuola media inferiore di Polcenigo

Le aree individuate dal presente piano per dette attrezzature fanno riferimento a edifici esistenti.

Gli spazi destinati a parcheggi a servizio di dette attrezzature vanno previsti in misura non inferiore al 40% della superficie utile dei fabbricati, con ubicazione, per quanto possibile, nelle loro pertinenze ovvero in aree di uso pubblico circostanti.

Art. 57

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

Le attrezzature per il verde e per lo sport, previste per lo più in forma integrata, per il Comune di Polcenigo comprendono:

- il verde di connettivo
- il verde di arredo urbano
- il nucleo elementare di verde
- il verde di quartiere
- il parco storico del castello
- i campi sportivi di S. Giovanni, nonché di Polcenigo
- le attrezzature sportive parrocchiali di S. Giovanni e di Coltura.

L'insieme delle aree pubbliche o di uso pubblico attrezzate a verde sono destinate all'uso ricreativo, sportivo e del tempo libero, nonché alla rigenerazione ambientale degli ambiti insediativi.

Gli spazi destinati a parcheggi a servizio della attrezzature destinate allo sport ed agli spettacoli all'aperto vanno previsti in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due potenziali utenti, non escludendo la possibilità di computare i parcheggi di eventuali attrezzature attigue per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.

Art. 58

ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA'

Dette attrezzature per il Comune di Polcenigo riguardano:

- la casa per anziani di Coltura
- il servizio ambulatoriale di base
- i cimiteri del Capoluogo, di Coltura, di S. Giovanni e di Mezzomonte.

Gli spazi destinati a parcheggi a servizio della struttura residenziale per anziani a Coltura, in via di completamento, sono da prevedersi nella misura non inferiore all'80% della superficie utile del fabbricato.

Art. 59

SERVIZI TECNOLOGICI

I servizi tecnologici per il Comune di Polcenigo comprendono:

- gli impianti per il gas, l'elettricità e l'acquedotto
- gli impianti di depurazione delle acque reflue.

Gli elaborati grafici di piano individuano le aree per impianti tecnologici esistenti.

E' consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, in deroga alle specifiche norme di zona che regolamentano il territorio comunale, ove non incompatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale stabiliti dal piano.

Le aree destinate a impianti di depurazione devono essere di norma protette da barriere vegetali costituite da alberi ed arbusti di essenze autoctone, volte a mitigare l'impatto visivo e ad integrarsi con l'ambiente circostante.

Nelle aree per servizi tecnologici l'altezza massima di strutture, impianti tecnici e tralicci non potrà superare i ml. 7,50.

Per gli impianti tecnologici di servizio all'acquedotto va osservata una distanza di rispetto di ml. 15.

Art. 60

ZONE A VINCOLO SPECIALE

Corrispondono alle aree soggette a vincolo di inedificabilità costituite da:

- zona di rispetto stradale e ferroviario
- zona di rispetto cimiteriale
- zona di rispetto di impianti tecnologici
- fascia di rispetto di elettrodotti
- aree a vincolo archeologico
- aree a vincolo idrogeologico

Art. 61

ZONA DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO

Comprende le aree destinate alla protezione della viabilità esterna ai centri abitati e della linea ferroviaria.

Per le fasce di rispetto stradale si osservano i seguenti distacchi minimi dell'edificazione:

- Strade provinciali	ml. 30
- Strade comunali	ml. 20
- Strade vicinali	ml. 10

Le fasce di rispetto stradale e ferroviario sono dotate di indice di fabbricabilità coincidente con quello delle zone retrostanti.

Le nuove recinzioni, ricadenti nelle fasce di rispetto, devono osservare una distanza minima di ml. 3,00 dalla sede stradale.

Per ~~l'edilizia residenziale esistenti~~ **gli edifici esistenti** fuori dai centri abitati, ai fini di eventuale ampliamento per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, si riconosce la riduzione della fascia di rispetto entro i limiti inderogabili del 50%, con riferimento al disposto di cui all'art. 5, 2° capoverso delle norme di attuazione del Piano Regionale della Viabilità.

L'ampliamento di edifici residenziali, che richiede il ricorso al disposto di cui al precedente capoverso, va effettuato in modo da non ridurre ulteriormente la distanza dalla strada di fatto acquisita degli esistenti fabbricati.

Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è comunque ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di mc. 150, da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.

L'ampliamento degli edifici residenziali esistenti può comunque essere attuato nei limiti e con i criteri stabiliti dall'art. 41, comma 4 quater della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni

Le fasce di rispetto della ferrovia comportano l'osservanza di un distacco minimo dell'edificazione di ml. 30, misurato orizzontalmente a partire dalla rotaia più vicina.

Distacchi inferiori, fino ad un minimo inderogabile di ml.15, sono eccezionalmente consentiti, previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

Art. 62

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Comprende le aree destinate alla protezione delle attrezzature cimiteriali, individuate nelle tavole P.4 di piano.

La zona di rispetto cimiteriale è soggetta alle limitazioni stabilite dall'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265, con le riduzioni consentite, previa autorizzazione della U.S.L., dalla Legge 17.10.1957 n. 983 e successive modifiche ed integrazioni.

In tale zona è vietata ogni attività edificatoria ad eccezione di quella connessa all'ampliamento delle strutture cimiteriali e dai relativi parcheggi di servizio.

Art. 63

ZONA DI RISPETTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Comprendono le aree destinate alla protezione di impianti di depurazione delle acque derivanti da fognatura comunale, nonché alle stazioni di sollevamento idrico connesse all'acquedotto comunale, individuate nelle tavole P.4 del piano.

In tale zona è vietata ogni attività edificatoria, ad eccezione di opere connesse agli impianti oggetto di protezione, mentre va conservata la vegetazione esistente che contribuisce all'effetto schermante degli impianti stessi.

Per le aree di rispetto di impianti tecnologici si osservano i seguenti distacchi minimi dall'edificazione:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - impianto di depurazione | ml. 100 |
| - impianto di sollevamento idrico | ml. 50 |

Dette aree sono dotate di indici di fabbricabilità coincidenti con quelli delle zone limitrofe.

Art. 64

VINCOLO DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI

Riguarda le aree interessate dal passaggio di elettrodotti soggette ai vincoli di cui alla Legge 13.12.1964 n. 1341.

In dette aree le costruzioni devono osservare una distanza minima dall'asse degli elettrodotti di ml. 5 per linee di potenza non superiore a 60 KV; di ml. 10 per linee di potenza compresa tra 60 e 130 KV.

Per elettrodotti di potenza superiore si fa riferimento al D.P.C.M. del 23.04.1992.

La deroga a detti limiti è consentita per fabbricati che non comportano tempi di permanenza prolungati di persone.

Art. 65

AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO

Comprende le aree interessate dalla zona umida del Palù di Livenza, vincolate ai sensi della Legge 01.06.1939 n. 1089, il cui perimetro è individuato nelle tavole P.2.2 e P.34 del piano.

Dette aree sono disciplinate dalle norme per le zone comprese entro il perimetro.

Sono in ogni caso vietati tutti i movimenti di terra che possano danneggiare il sito archeologico, nonché tutte le opere infrastrutturali, con esclusione di quelle connesse agli scavi archeologici effettuati dalla competente Soprintendenza

L'attuazione del piano per le aree soggette a vincolo archeologico va conseguita tramite progetto naturalistico unitario a cura della Soprintendenza.

L'attuazione può essere conseguita anche tramite autorizzazione della Soprintendenza e il progetto naturalistico-archeologico unitario può essere redatto in collaborazione con la Soprintendenza stessa.

Art. 66

AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Comprendono le aree montane e collinari sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267, il cui perimetro è riportato nelle tavole A2 del piano.

In dette aree ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia, o trasformazione nell'uso dei boschi e dei fondi, è subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 7 del citato R.D. n. 3267/23 con le modalità stabilite dalla L.R. 22/1982 modificata dalla L.R. 38/1986.

Art. 67

**ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE E
VALIDITA' DELLA PRECEDENTE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA**

Il presente progetto di P.R.G.C. abroga e sostituisce a tutti gli effetti il precedente strumento urbanistico generale, approvato con D.P.G.R. n. 0211/PRES del 29.03.1984, comprese le successive varianti.

Fino alla sua definitiva approvazione resta comunque operante il precedente piano, limitatamente per i casi di congruità in termini di assetto azzonativo e di norme di zona con il nuovo strumento adottato.

Per quanto attiene alla strumentazione attuativa preesistente

- si riconosce la validità dei piani particolareggiati del Capoluogo e del Gorgazzo, nonché del piano di recupero delle "Sorgenti del Livenza" in quanto congruenti con i contenuti del presente piano generale;
- sono abrogati i piani di recupero di "San Giovanni di Mezzo" e di "Coltura Ovest";
- restano in vigore, per gli strumenti attuativi di natura privata già approvati in data antecedente al presente piano, le relative convenzioni e, per quanto congruenti con il presente piano, le relative norme di zona fino alla loro completa attuazione.